

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

	Nome/funzione	Data	Firma
Redatto:	<u>Avv ANDREA ALBANESE</u>	<u>13.10.2020</u>	<u>Andrea Albanese</u>
Approvato:	<u>Dott Cosimo Orlando</u>	<u>16.12.2020</u>	<u>Così</u>
Autorizzato:	<u>S.I.P.L.E.S. s.r.l.</u> L'AMMINISTRATORE UNICO Cosimo ORLANDO	<u>10.12.2020</u>	<u>Così</u>

Copia N°	<u>1</u>	Consegnata a	<u>Amministratore Unico</u>	Data	<u>20.11.2020</u>
☒ Copia controllata ☐ Copia non controllata					

00	00		
ED.	REV.	DATA	CAUSALE

SOMMARIO

1. Premessa.....	4
2. Descrizione della realtà aziendale.....	5
2.1. La Storia.....	5
2.2. Certificazioni e iscrizioni.....	6
2.3. Sedi e impianti.....	8
2.4. Governance di S.I.P.L.E.S. Srl – Società Unipersonale.....	8
3. Il fondamento normativo del Modello di organizzazione e gestione: il D.Lgs. 231/2001.....	9
3.1. Funzione e scopo del Modello.....	9
3.2. Il D. Lgs. 231/2001	10
3.2.1 I modelli di organizzazione e di gestione.....	12
3.2.2 Le sanzioni.....	13
3.3. Struttura e composizione del presente Modello.....	14
3.4. Sistema di whistleblowing.....	14
3.5. Sistema di gestione integrato.....	15
4. Diffusione del modello.....	17
4.1. Formazione ed informazione dei destinatari	17
5. Organismo di Vigilanza	20
5.1. Formazione e composizione.....	20
5.2. Doveri e funzioni.....	22
5.3. Poteri di iniziativa e di controllo	24
5.4. Funzioni dell'OdV: <i>Reporting</i> nei confronti degli organi societari	24
5.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	25
5.5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi	25
5.5.2 Modalità delle segnalazioni.....	27
5.6. Sistema disciplinare (rimando).....	27
6. Sistema disciplinare.....	28
6.1. Disciplina generale.....	28
6.2. Dipendenti	29
6.3. Dirigenti	33
6.4. Collaboratori.....	34
6.5. Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)	35
6.6. Amministratori e Sindaci.....	36
6.7. Componenti dell'OdV	37
6.8. Disposizioni finali	38

7. Modello e Codice Etico	39
8. Adozione e aggiornamento del Modello	40
ALLEGATO: Organigramma aziendale	

S.I.P.L.E.S. Società a socio unico INFORMATICA E SERVIZI - SOCIETÀ A SOCIO UNICO INFORMATICA E SERVIZI - SOCIETÀ A SOCIO UNICO INFORMATICA E SERVIZI - SOCIETÀ A SOCIO UNICO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE GENERALE	Pag. 3 a 41
---	--	-------------

Definizioni

“S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale” o la “Società”: Società S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, con sede legale in Taranto alla via Pupino n. 54;

“Codice Etico”: il Codice Etico adottato dalla S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Società ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti – a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;

“Attività Sensibili”: le attività della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, nei cui ambiti sussiste il rischio di commissione dei Reati;

“CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

“D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

“Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.

“Destinatari”: ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori.

“Organi Sociali”: l’Amministratore Unico (AU) e il Collegio Sindacale.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

“Partner”: le controparti contrattuali di S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, quali ad esempio fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili.

“Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. Società a socio unico INTERPRETARE E GESTIRE I SERVIZI - QUALITÀ E RAPPRESENTAZIONE - AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 4 a 41
---	---	-------------

1. Premessa

La Società S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale, è sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti.

S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello Organizzativo” o “Modello”) previsto dal decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”).

A tal fine, S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure gestionali già in essere (es. procedure del Sistema di Gestione Integrato) già adottate rispetto alle finalità previste dal Decreto.

Il presente Modello ed i principi in esso contenuti si applicano agli organi societari (intendendosi per tali l’Amministratore Unico e il Collegio Sindacale della Società), ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, ai partner e, più in generale, a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell’ambito delle attività “sensibili” per conto o nell’interesse della S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale (di seguito “Destinatari”).

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA ATTIVITÀ PRINCIPALI: SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI E STRADALI, PITTURAZIONI INDUSTRIALI, LAVORI EDILI E STRADALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 5 a 41
--	---	-------------

2. Descrizione della realtà aziendale

2.1. La Storia

Economia, Società, Ambiente: queste le tre grandi leve che hanno mosso e caratterizzato, in misura sempre maggiore nel corso degli anni, l'azione imprenditoriale della S.I.P.L.E.S. – Società Unipersonale, Sabbiatore industriali, pitturazioni, lavori edili e stradali.

La Società è stata costituita nel 1971 come azienda edile che opera prevalentemente nell'ambito della sabbatura e pitturazioni industriali.

L'azienda può contare su personale specializzato ed esperto sia a livello operativo che amministrativo, che le permette di affrontare le esigenze del mercato con professionalità e garanzia dei risultati.

Tutti i dipendenti hanno dunque acquisito esperienza ed una solida conoscenza teorica e pratica delle problematiche inerenti al settore nel quale la ditta opera.

Attualmente la media dell'età dei dipendenti è circa 35 anni. La politica aziendale di impiego di giovani ha permesso di affrontare e risolvere problematiche legate alla formazione dei dipendenti con più elasticità ed entusiasmo, attraverso la partecipazione di gruppo alle nuove metodologie della Learning Organization.

Attraverso riunioni, lavori di gruppo, questionari, guidati e programmati, il personale di tutta l'azienda ha creato le basi per grandi opportunità di confronto, la consapevolezza da parte di tutti i collaboratori di poter continuamente creare o avere gli strumenti per cambiare la realtà, in prima persona, è un passo importante per qualsiasi realtà legata al mondo del lavoro.

L'azienda opera soprattutto nel settore dei lavori pubblici, attuando gli interventi necessari e rispettando i propri impegni con la massima correttezza, tempestività e professionalità.

Per migliorare la corrispondenza con la propria clientela è stato ATTIVATO un servizio di posta elettronica: siples@pec.it.

Gli sforzi della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale sono orientati a

diversificare la clientela e acquistare quote di mercato. L'azienda punta anche alla definizione, al mantenimento e al costante sviluppo e miglioramento del proprio sistema qualità.

2.2. Certificazioni e iscrizioni

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale è iscritta alla sezione Ordinaria del registro delle imprese tenuto c/o la C.C.I.A.A. di Taranto al n. 00118730738 numero REA: TA 57988 per le seguenti attività:

- Lavori edili e stradali, pitturazioni e sabbiature industriali, carenature, pulizia e pitturazioni per civili abitazioni, lavori di congegnatori, tubisti e calderai, ponteggi, condizionamento d'aria, refrigerazione, trattamento acque.
- Aggiunge a datare dall'1/7/1981 impianti elettrici per centrali, linea di media, alta e bassa tensione, cabine di trasformazione, impianti elettrici per apparati vari, montaggio di impianti meccanici, elettrici, strumenti per impianti civili e industriali.
- In data 1/9/2003 inizia l'attività di: le seguenti attività vengono svolte esclusivamente a bordo di imbarcazioni navali pertanto escluse dall'applicazione della L. 46/90: Monitoraggio di qualsiasi impianto a carattere industriale, navale, sia per quanto attiene alle parti meccaniche che alle parti elettriche, strumentali, di condizionamento a bordo di imbarcazioni navali, lavori di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e adeguamento per:
 - Impianti di sicurezza, di allarme e di automatismi a bordo di imbarcazioni navali;
 - Impianti di telecomunicazione, linee telefoniche ed opere connesse;
 - Le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
 - Apparati vari;
 - Impianti esterni di illuminazione;
 - Linee elettriche ad altra, media e bassa tensione;
 - Cabine di trasformazione di qualsiasi potenza;
 - Impianti elettrici per qualsiasi tipo di centrale;
 - Impianti per la trazione elettrica;
 - Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
 - Impianti di riscaldamento, di condizionamento e frigoriferi comprese le condotte di ventilazione ed estrazione;
 - Impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di

accumulo e di consumo di acqua;

- Impianti per l'utilizzazione ed il trasporto di gas allo stato liquido ed aeriforme;
- Impianti e mezzi di sollevamento e trasporto di qualsiasi portata (grues fisse, mobili su binari, carriponte e similari) e altri mezzi speciali;
- Impianti ed apparecchi di sollevamento di persone o di cose a bordo di imbarcazioni navali, di scale mobili e simili;
- Impianti di protezione antincendio.

Inoltre vengono svolte le seguenti altre attività:

- Apparat/componenti meccanici, idraulici, oleodinamici e pneumatici;
- Congegnatoria e tubisteria in genere;
- Fasci tubieri, valvole di intercettazione, collettori ed accessori funzionali;
- Assistenza e/o revisione componenti motori termici di propulsione, diesel generatori e turbine a gas;
- Elettronica ed elettromeccanica ai generatori e convertitori elettrici ed elettromotori;
- Elettronica ed elettromeccanica agli impianti di automazione, macchinari, telecontrolli, telecomandi, sistemi di automazione e controllo di apparato motore ed impianti di generazione elettrica;
- Carpenteria metallica, pesante, media e leggera;
- Reti idriche, fognanti, oleodotti e gasdotti (gas metano anche in concessione);
- Impianti per opifici tecnicamente organizzati;
- Lavorazioni di sabbiatura, picchettatura, manutenzione e trattamento protettivo di carene, casse, gavoni, serbatoi, celle secche e pitturazioni di locali interni;
- Esecuzione, manutenzione e ripristino di trattamenti protettivi di ponti di volo, ponti scoperti e pavimentazioni locali interni di unità navali;
- Lavori marittimi di manutenzione di apparecchiature portuali in genere;
- Lavori di scavi, sbancamenti, demolizioni, rinterri e riporti.

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale possiede inoltre le seguenti certificazioni per la qualità:

- UNI EN ISO 45001:2018;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 9001:2015;

2.3. Sedi e impianti

- Centro Direzionale e uffici amministrativi nel Comune di Taranto alla via Pupino n. 54; sedi operative in V.le Jonio 115 e Via lago di Nemi 14, Taranto.

2.4. Governance di S.I.P.L.E.S. Srl – Società Unipersonale

La Società è amministrata da un Amministratore Unico che in base alla disciplina statutaria possiede i seguenti poteri:

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione dei poteri che la legge o le presenti norme di funzionamento conferiscono in via esclusiva all'assemblea dei Soci.

L'Organo amministrativo può nominare direttori (anche ex lege 415/98), institori o procuratori per singoli affari o per gruppi di affari da compiere entro un determinato periodo di tempo-, che potranno essere scelti tra membri del Consiglio o tra estranei alla Società.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Nel caso di nomina di Coamministratori l'assemblea all'atto della nomina deciderà a chi spetta la firma e la rappresentanza sociale ed entro quali limiti.

Il Collegio Sindacale della S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale è composto da n.3 sindaci effettivi e n.2 sindaci supplenti.

La struttura organizzativa della S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale è rappresentata graficamente nell'organigramma riportato in allegato alla presente Parte Generale (Allegato 1 – Organigramma)

L'azienda può contare su uno staff di personale altamente specializzato ed esperto a livello sia dirigenziale che operativo, che le permette di affrontare le esigenze del mercato con professionalità e garanzia dei risultati.

Lo staff tecnico è costituito prevalentemente da tecnici con specializzazione nel settore in cui opera l'organizzazione.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA PARTICIPAZIONE FONDI INVESTIMENTI E SERVIZI - AZIONI IN VOTO PARTICIPAZIONE FONDI INVESTIMENTI E SERVIZI - AZIONI IN VOTO ESERCIZIO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 9 a 41
---	---	-------------

3. Il fondamento normativo del Modello di organizzazione e gestione: il D.Lgs. 231/2001

3.1. Funzione e scopo del Modello

Per rispondere al meglio alle esigenze del cliente e delle parti interessate, la S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 45001:2018
- UNI EN ISO 14001:2015
- UNI EN ISO 9001:2015

Tali certificazioni attestano la conformità del sistema di gestione integrato, di cui l'azienda stessa si è dotata, alle norme sopra riportate e riguardano i criteri organizzativi per operare in regime di garanzia della qualità e di soddisfazione delle esigenze del cliente, nel rispetto di una corretta gestione per l'ambiente e la sicurezza.

L'azienda ispira la propria azione ai seguenti principi fondamentali:

CONTINUITÀ: le attività vengono erogate in modo regolare e continuo e vengono personalizzate nel rispetto della normativa, perché siano sempre convenienti e adeguate alle richieste e alle esigenze del mercato e nel rispetto della tutela dell'ambiente.

EFFICIENZA ED EFFICACIA: le attività effettuate sono garantite da personale qualificato, con esperienza consolidata nel settore ambientale, capace di individuare ed attuare le soluzioni più adatte alle situazioni con cui viene a confrontarsi.

Nel rispetto di tali principi la S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale si impegna ad agire secondo le seguenti linee guida:

- UGUAGLIANZA;
- IMPARZIALITÀ;
- CONTINUITÀ;
- TRASPARENZA E COMPRENSIBILITÀ

L'elevata preparazione professionale e la dedizione del personale impiegato, costituiscono i pilastri del sistema di eccellenza forgiato da S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale che fanno della stessa una realtà seria, garantista e di indubbia e riconosciuta competenza nel mercato di riferimento.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. STRUMENTO PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DELL'IMPRESA E DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE INSTRUMENT FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF THE COMPANY AND BUSINESS ACTIVITY Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 10 a 41
---	---	--------------

Ebbene, alla luce della sempre crescente attenzione che la società riserva alle procedure aziendali, da porre in essere nel pieno rispetto delle molteplici normative interferenti con l'attività d'impresa, S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale ha deciso di dotare la propria organizzazione del modello di organizzazione e gestione ex d.lgs 231/2001, tanto al fine di evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche coinvolte nelle attività aziendali dei diversi settori (valenza esterna e di “riflesso” del modello) ed il coinvolgimento successivo della società ai sensi dell'art. 6 del decreto 231.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello consente alla S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale non solo di beneficiare dell'efficacia esimente (dello stesso modello) prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma soprattutto le consente di migliorare la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e, ove necessario, la loro proceduralizzazione.

A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.2. Il D. Lgs. 231/2001

Dopo lunga gestazione internazionale, con il D. Lgs. 231/2001 entra in vigore una normativa di grande importanza che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

S.I.P.L.E.S. Società a socio unico DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 11 a 41
---	---	--------------

Qual è il fondamento di tale responsabilità?

La società risponde per “i reati” commessi nel suo interesse “o” a suo vantaggio:

- dalle persone che hanno la legale rappresentanza;
- dagli amministratori;
- dai direttori della società, ovvero, laddove ci siano più sedi, della unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- dagli amministratori di fatto;
- dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suddetti.

In altre parole ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona – ad es. l’amministratore di una società che ha pagato una tangente per aggiudicarsi l’appalto nell’interesse della società – contemporaneamente iscrive in altro (specifico) registro anche la società “investigata” e procede all’accertamento degli illeciti (penale ed amministrativo) simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti (quello fisico e quello giuridico).

Sia la “persona fisica” che la “società” dovranno nominare un difensore, e saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse facoltà e si seguiranno le normali regole processuali penali nel corso dell’indagine preliminare, dell’udienza preliminare, durante il dibattimento in tribunale ed eventualmente nel processo d’appello.

In capo alla società grava dunque un titolo di responsabilità autonomo ancorché esso necessiti di un reato-presupposto posto in essere dai soggetti che vivono con la stessa un rapporto organico o dipendente.

Come può la società andare esonerata da responsabilità “amministrativa” per il fatto reato posto in essere dall’amministratore (anche di fatto) e/o dal dipendente?

La società (nell’interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che non ha adottato un proprio “modello di organizzazione e gestione” secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo “prima della commissione del fatto reato” non potrà mai andare esonerata da responsabilità. Opera in tali casi un regime di presunzione di colpevolezza “iuris et de iure”, cioè assoluta.

Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità (e sarà ammessa al patteggiamento) solo adottando prima dell’apertura del dibattimento un idoneo

S.I.P.L.E.S. S.r.l. ESERCIZIO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ LEGAL E CONSULTING INTERMEDIAZIONE FIDUCIARIA - SERVIZI DI CREDITO INTERMEDIAZIONE FIDUCIARIA - SERVIZI DI CREDITO INTERMEDIAZIONE FIDUCIARIA - SERVIZI DI CREDITO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 12 a 41
--	---	--------------

modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione (per la confisca) il profitto realizzato dal reato.

La società non risponde invece se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il c.d. OdV.);
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto precedente;
- le persone di cui all'art. 5 lett. A) (organi apicali) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- la commissione del reato (da parte dei soggetti di cui all'art. 5 lett. b) non è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

3.2.1 I modelli di organizzazione e di gestione

Il Decreto Legislativo non dice specificamente come deve essere costituito un modello, dice semplicemente che:

- esso deve essere idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati tassativamente dal Decreto Legislativo stesso
- deve individuare le attività sociali nel cui ambito possono essere commessi reati;
- deve prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e la volontà della società in relazione ai reati da prevenire;
- deve individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- deve nominare un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- deve introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SEMPRE INNOVANDO LE SOSTANZE E LE FORME INNOVANDO LE SOSTANZE E LE FORME INNOVANDO LE SOSTANZE E LE FORME Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 13 a 41
--	---	--------------

3.2.2 Le sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato in capo alla società si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie (art. 10) che si calcolano per quote aventi valore unitario da 258 € e 1.549 € ed irrogabili in numero minimo e massimo da 100 a 1000 (dunque una sanzione da 25.822,00 € a 1.549.871,00 €);
- sanzioni interdittive (artt. 13 e segg.) consistenti nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ... e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi; (debbo precisare che esse si applicano solo ai reati per i quali sono previste e a certe condizioni, ma debbo altresì precisare che esse, ricorrendone i presupposti, possono anche essere applicate a titolo cautelare in corso cioè di processo, oltre che a titolo definitivo);
- confisca (art. 19) con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e dell'ente);
- la pubblicazione della sentenza (art. 18) che non comporta magari in sé un significativo esborso economico, ma costituisce sicuramente presupposto di un ingente danno d'immagine.

Le misure interdittive (e/o quelle alternative del commissariamento giudiziale che si applica laddove la interdizione comporti interruzione dell'attività dell'ente tale da provocare un grave pregiudizio alla collettività) possono essere evitate solo se l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ha atteso le seguenti n.3 misure:

1. risarcito integralmente il danno;
2. adottato ed attuato il proprio modello d'organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato al fine della confisca.

I reati presupposto

Dal 2001, data di entrata in vigore del D.Lgs, ad oggi una serie di provvedimenti legislativi integrativi hanno di molto ampliato il catalogo dei reati c.d. "sensibili" (cioè esclusivamente quelli tassativamente indicati).

 S.I.P.L.E.S. Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 14 a 41
--	---	-----------------------------------

Essi sono dettagliatamente elencati nella parte speciale del presente Modello di organizzazione e gestione.

3.3. Struttura e composizione del presente Modello

Il presente Modello è costituito da:

- Parte generale e relativi allegati (tra i quali il Codice Etico);
- Parte speciale e relativi allegati;
- Sistema di Gestione Integrato per le parti di competenza

La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la società, le esigenze ex d.lgs. 231/01, la strutturazione del Modello, le regole di formazione ed informazione con riferimento al Codice Etico ed al Modello, le regole di funzionamento dell'OdV, il sistema disciplinare.

La parte speciale è composta dalla mappatura dei rischi societari e dai protocolli gestionali atti a scongiurare il verificarsi le condotte che esporrebbero l'Ente alla commissione di uno dei reati annoverati agli articoli 24 e 25 del decreto in questione.

Tutta la documentazione sopra elencata costituiscono parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione.

S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale è dotata di documentazione gestionale complementare che costituisce parte integrante del presente modello e che viene richiamata per le parti di competenza; ci si riferisce segnatamente alla documentazione rappresentata nell'elenco generale dei documenti del SGI.

3.4. Sistema di whistleblowing

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha creato ed implementato un sistema di *whistleblowing*, adeguato alla novella legislativa intervenuta nel 2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/01, comma 2-bis, S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale: ha istituito canali di segnalazione dedicati che consentono ai

soggetti di cui all'art. 5, comma primo lett. a) e b) del D.lgs. 231/01, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del presente Decreto o violazioni del presente Modello, di cui siamo venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- a) garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b) vieta ogni atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- c) tutela, tramite misure ad *hoc*, il segnalante.

Ai sensi del comma 2-ter del medesimo articolo, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine, ai sensi del comma 2-quater, l'eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli.

Si rappresenta che tutti i dati personali trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni pervenute saranno trattati nel pieno rispetto della vigente disciplina Privacy, avendo particolare riguardo per il diritto alla riservatezza dell'identità del soggetto segnalante.

3.5. Sistema di gestione integrato

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione vigente e della politica stabilita dall'Amministratore Unico e di perseguire il miglioramento dei sistemi di gestione, ha adottato un "sistema di gestione integrato".

In particolare, il sistema di gestione di S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale è certificato secondo:

- UNI EN ISO 45001:2018;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 9001:2015;

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA TUTELA AZIENDALE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA TUTELA AZIENDALE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 16 a 41
---	---	--------------

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale garantisce il miglioramento continuo e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione Integrato, non solo attraverso la definizione di politiche e obiettivi aziendali, ma anche attraverso il monitoraggio della normativa di riferimento applicabile, i risultati delle verifiche interne, l’analisi dei dati e le conseguenti azioni correttive e preventive, i riesami, l’autovalutazione e il coinvolgimento diretto del proprio personale.

Il Responsabile di Sistemi di Gestione della struttura Tutela Aziendale annualmente riferisce, mediante un apposito flusso informativo, l’esito del Riesame e delle verifiche relativi al sistema di gestione.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SISTEMI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA - FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA - FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA - FORMAZIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 17 a 41
--	---	--------------

4. Diffusione del modello

4.1. Formazione ed informazione dei destinatari

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutti i Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni previste dal Modello.

La formazione e la comunicazione sono strumenti centrali nella diffusione del Modello e del Codice di Comportamento che l'azienda ha adottato, costituendo veicolo essenziale del sistema normativo che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, ad osservare e ad attuare nell'esercizio delle rispettive funzioni.

A tale fine le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D. Lgs 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro dovessero essere inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative saranno previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale la Società si impegna a effettuare le seguenti attività di comunicazione:

- in fase di assunzione; la Direzione del personale promuove nei confronti dei neo assunti l'informativa relativa al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico, consegnando una copia di entrambi i documenti il primo giorno di lavoro;
- possibilità di accesso ad un'ampia sezione della intranet aziendale

 S.I.P.L.E.S. S.r.l. PER LA QUALITÀ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTERPRETANDO LE ATTIVITÀ E SERVIZI - OGNI TIPO DI PROGETTO AZIENDALE - PERSONALE E ESPERIENZE E RISORSE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 18 a 41
---	---	--------------

appositamente dedicata al D. Lgs. 231/2001 ed al Codice Etico di S.I.P.L.E.S S.r.l.
– Società Unipersonale in cui sono disponibili e costantemente aggiornati, oltre alla citata documentazione, anche comunicati informativi in materia e una presentazione divulgativa che tratta la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ex D. Lgs. 231/01.

- affissione agli albi Aziendali di copia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e copia del Codice Etico, al fine di garantirne la più ampia diffusione a tutti i dipendenti.

La comunicazione è attuata inoltre attraverso gli strumenti organizzativi costituiti da Intranet aziendale e Internet, Ordini di Servizio, Procedure, Comunicazioni Interne e anche dagli altri strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. Tali strumenti assicurano una comunicazione capillare, efficace, autorevole (cioè emessa ad adeguato livello), chiara e dettagliata, periodicamente aggiornata e ripetuta.

La Società ha inoltre in essere un programma di attività formative come di seguito strutturate:

- moduli specifici dedicati al D. lgs. 231/01 e inseriti nei corsi istituzionali per neo assunti e per quadri;
- seminari ad hoc di approfondimento del D. Lgs. 231/01 rivolti a specifiche fasce di popolazione aziendale quali Responsabili di Ente e Procuratori.

I corsi sono a carattere obbligatorio e la Direzione del personale provvede a tracciare e registrare l'avvenuta partecipazione ai corsi formativi da parte del personale. La documentazione in generale relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Direzione e disponibile per la relativa consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e di qualunque soggetto sia legittimato a prenderne visione.

La Società, inoltre, promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice di Comportamento e del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori ai quali vengono resi disponibili entrambi i documenti attraverso la consultazione on line sul sito Internet della Società.

In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai

SIPLES S.r.l. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TRATTAMENTO FARMACI ESOTICI E SOGGETTI - AZIONI CIVILI TRATTAMENTO FARMACI ESOTICI - FARMACI A RILASCIO CONTINUO ES-TRATTAMENTO FARMACI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 19 a 41
--	---	--------------

soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all'adozione da parte della Società del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte della Società, in cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

In particolare i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard, condivise con la Funzione Legale della Società, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

S.I.P.L.E.S. S.r.l. ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE TRATTAMENTO RACCOMANDA E SECONDO - AGENTI DI CUI TRASMISSIONE AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITÀ E MARKETING ECONOMIA E GESTIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 20 a 41
---	---	--------------

5. Organismo di Vigilanza

Affinché la Società possa usufruire dell'esonero dalla responsabilità, il D.Lgs. 231/2001 (art. 6) prevede che l'Organo dirigente abbia, tra l'altro:

- adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire il compimento dei reati previsti dal D.Lvo;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza o OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 7, co. 4, del D.Lgs. 231/2001 ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica da parte dell'organismo a ciò deputato.

5.1. Formazione e composizione

L'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti "Organismo") ai sensi dell'art. 6 lett. B) D.l.gs. 231/01 è nominato dall'Amministratore Unico di S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale

L'Organismo (monocratico/collegiale) è dotato di documentata professionalità e di preparazione e competenza specifica ed adeguata in materia ispettiva, penale, contabile e penale. Il Presidente (nell'ipotesi collegiale) è scelto tra uno dei componenti esterni. Nell'ipotesi di OdV monocratico il componente è sempre esterno.

Considerata le dimensioni della Società è stato deciso nell'ambito di S.I.P.L.E.S S.r.l. che l'Organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere le funzioni di Organo di Vigilanza abbia una struttura monocratica.

Non può essere nominato componente dell'Organismo – e se nominato decade dal proprio ufficio:

l'interdetto;

l'inabilitato;

S.I.P.L.E.S. Società a partecipazione familiare PAZIENZA AGNOSTONI E SOCIETÀ - FONDI VIO PAZIENZA AGNOSTONI E SOCIETÀ - FONDI VIO PAZIENZA AGNOSTONI E SOCIETÀ - FONDI VIO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 21 a 41
---	---	--------------

il fallito;

nonché chi è stato condannato (financo ex art. 444 c.p.p.) anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- per un reato tra quelli previste e puniti dal d.lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex d.lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex d.lgs. 231/01 e successive modificazioni;
- per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n° 267;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato dal d.lgs. 61/2002;
- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- per uno o più reati previsti dal titolo II, capo I e II del codice penale;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. 31 maggio 1965 n° 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n° 55 e successive modificazioni;
- per il reato di cui all'art. 55 comma 5° del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231;
- il coniuge i parenti e/o gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- chi è legato alla società (o alle società da questa controllate) da altro rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito rispetto a quello di essere componente dell'Organismo;
- chi è legato alla società (o alle società da questa controllate) da altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza.

Il componente dell'Organismo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il componente dell'Organismo può essere revocato solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione dell'Assemblea ordinaria. Contestualmente si provvede alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

S.I.P.L.E.S. S.p.A. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IN ATTIVITÀ DI SERVIZI AL CLIENTE - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E SERVIZI AL CLIENTE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 22 a 41
--	---	--------------

Il componente dell'Organismo può cessare dal proprio incarico dando preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno due mesi.

L'Organismo di Amministrazione, ricevute le dimissioni del componente dell'Organismo, provvede tempestivamente alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

L'Organismo di Amministrazione provvede allo stesso modo nel caso di morte o decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza.

Alla nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza ne viene determinato il compenso.

L'OdV disciplina il proprio funzionamento, compresi i rapporti con gli organi sociali, mediante un proprio regolamento interno adottato dallo stesso OdV e comunicato all'amministratore unico.

Al fine di garantire che l'OdV svolga l'attività in piena autonomia, la Società deve definire ed approvare un budget annuale dell'OdV.

5.2. Doveri e funzioni

L'Organismo deve:

- vigilare sull'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione da parte di tutti i Destinatari in detto Codice considerati;
- vigilare sull'osservanza, sull'effettività e sull'adequatezza del Modello di Organizzazione;
- ricevere le segnalazioni da parte dei Destinatari circa l'eventuale violazione del Codice e del Modello;
- riferire all'Amministratore Unico sul mancato funzionamento e sull'inosservanza del Modello;
- riferire all'Ufficio del Personale il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello da parte dei destinatari dipendenti dalla società, al fine dell'applicazione delle rispettive sanzioni;
- riferire all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello da parte dei soggetti non vincolati alla società da un rapporto di dipendenza, al fine dell'applicazione delle rispettive

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INSTRUMENTAZIONE E SERVIZI - 40139 BOLOGNA PIAZZA SAN PIETRO 10 - 051/2611111111 051/2611111111 Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 23 a 41
---	---	--------------

sanzioni;

- vigilare sulla tempestiva e corretta applicazione delle sanzioni disciplinari da parte degli organi a ciò deputati;
- curare l'aggiornamento del Modello ed il suo adeguamento rispetto alle inefficienze eventualmente riscontrate;
- curare l'aggiornamento del Modello ed il suo adeguamento in relazione agli eventuali mutamenti aziendali intervenuti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, avvalendosi della collaborazione professionale dell'autore del Modello;
- vigilare sull'attività di diffusione del Codice Etico e sull'attività di formazione ed informazione.

L'Organismo adempie ai suddetti doveri attraverso controlli periodici da stabilirsi nel regolamento e comunque da effettuarsi ogni qualvolta sia stato segnalato da parte dei Destinatari il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare su appositi verbali che costituiscono parte integrante del Modello e che devono essere conservati presso la società per almeno dieci anni.

All'atto dell'insediamento, l'Organismo può – con proprio regolamento inserito nel primo verbale di ispezione – regolamentare la propria attività nel rispetto del presente statuto, prevedendo anche forme disgiunte di controllo.

Ricevuta la notizia (su propria iniziativa ovvero su segnalazione), l'Organismo – opera nel rispetto della procedura di segnalazione allegata al presente Modello ed approvata unitamente allo stesso.

L'Organismo, prevista segnalazione all'Amministratore Unico, cura l'aggiornamento, l'adeguamento ed il perfezionamento del Modello sia in relazione alle eventuali inefficienze riscontrate sia in relazione al mutamento degli assetti aziendali.

L'amministratore Unico approva le modifiche al Modello, eccezion fatta per quelle per le quali è espressamente richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

S.I.P.L.E.S. S.p.A. ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI FATTI-REATO E DEI SOGGERNI - GRAN PIANO TRATTAMENTO PATOLOGICO - SANITARIO - PSICOLOGICO ESCLUSIVAMENTE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 24 a 41
---	---	--------------

5.3. Poteri di iniziativa e di controllo

L'Organismo ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili alla prevenzione di fatti-reato (così come previsti nei protocolli di prevenzione facenti parte integrante del Modello), dall'Amministratore Unico, Sindaci, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. I soggetti richiesti hanno il dovere di riferire quanto è a loro conoscenza circa la commissione (o tentata tale) dei fatti-reato e circa ogni altro elemento che faccia ragionevolmente supporre una violazione del Codice Etico e/o del Modello. L'Organismo ha altresì la facoltà di interrogare consulenti esterni al fine di acquisire dati o informazioni che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche; i costi sostenuti a tal fine sono a carico dell'Ente, il quale delibera un budget annuo a tal fine.

L'Organismo ha il potere di controllare l'attività di ciascuna funzione aziendale e di ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza, al fine di individuare i rischi di violazione del Codice Etico e di prevenire la commissione di fatti-reato.

L'Organismo, pertanto, gode di poteri ispettivi in relazione alle attività di rischio individuate o individuabili, attraverso l'accesso a tutte le informazioni e a tutti i dati documentali, contabili, informatici etc. inerenti l'attività dell'Ente e dei suoi dipendenti.

5.4. Funzioni dell'OdV: *Reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV due linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del

S.I.P.L.E.S. S.r.l. CONSEGLIO DI AMMINISTRAZIONE PARTECIPAZIONE FONDAMENTALE SOCIETÀ - AZIENDA COOP TRATTAMENTO A RENDIMENTO - PRESSIONI SANITÀ ES-PROSPETTIVITÀ Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 25 a 41
---	---	--------------

Modello o a situazioni specifiche.

Almeno annualmente l'OdV di S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale trasmette agli Organi di cui al punto b), un *report* scritto sull'attuazione del Modello presso S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale

5.5. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

5.5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale – fermo restando le previsioni in materia di *whistleblowing* di cui al capitolo 3 – dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale.

Da un lato, tale obbligo trova attuazione nell'istituzione da parte di S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale di flussi di *reporting* che con cadenza periodica la Segreteria Tecnica trasmette all'OdV affinché questi disponga di informazioni utili e tempestive per essere costantemente in grado di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio.

Tali flussi di *reporting* possono essere così classificati:

- Funzionamento e aggiornamento del Modello;
- Verifica sull'efficacia del Modello;
- Informativa sulle attività di formazione e informazione.

Inoltre, la S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale ha formalizzato l'istituzione di un flusso che, con cadenza semestrale, è trasmesso all'OdV da parte del Responsabile delle singole strutture.

Ferme restando le peculiarità di ogni struttura, i flussi contengono obbligatoriamente informazioni riguardanti:

S.I.P.L.E.S. S.r.l. ESPOSITORI AZIENDALI - SOCIETÀ A SECCO UNICO TRATTAMENTO E GESTIONE DEI REATI - TRATTAMENTO TRATTAMENTO AZIENDALI - SOCIETÀ A SECCO UNICO ESPOSITORI AZIENDALI - SOCIETÀ A SECCO UNICO Società a secco unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 26 a 41
---	---	--------------

- la conoscenza di procedimenti penali iscritti per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- il compimento di verifiche e/o ispezioni compiute da Autorità di Pubblica Vigilanza e/o Forze dell'Ordine;
- i comportamenti non in linea con le regole di condotta della società;
- le carenze o malfunzionamenti del sistema di controllo interno.

Dall'altro lato, gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano S.I.P.L.E.S S.r.l. o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati previsti dal D.lgs. 231/01;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre strutture aziendali di S.I.P.L.E.S S.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo 5.5.1 punto 1, salvo quelle di provenienza interna di S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, all'Amministratore Unico eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.5.2 Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto possono essere trasmesse utilizzando uno dei seguenti canali:

- Indirizzo di posta elettronica: siples@pec.it;
- Indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza di S.I.P.L.E.S S.r.l. c/o Presidio Modello 231 – S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale via Pupino n. 54, 74121 Taranto.

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto nel pieno rispetto della Disciplina Privacy, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del soggetto segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

5.6. Sistema disciplinare (rimando)

L'Organismo, valutata la non manifesta infondatezza della notizia di avvenuta violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di soggetti dipendenti, opera in conformità a quanto previsto nel "sistema disciplinare".

L'Organismo, valutata la non manifesta infondatezza della notizia di avvenuta violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di soggetti non legali alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o comunque da esso riconducibile (es. violazioni commesse dall'Amministratore Unico, soci o da collaboratori esterni e partners), opera in conformità a quanto previsto nel "sistema disciplinare".

L'Organismo vigila inoltre sul conseguente iter disciplinare.

S.I.P.L.E.S. S.p.A. ESISTE DAL 1981, 30 ANNI DI ESPERIENZA RAFFORZAMENTO ORGANICO E SOVRANI - ASSI DI VOLO RAFFORZAMENTO ORGANICO E PRODOTTI NASALI ESPERIENZA LAVORATIVA Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 28 a 41
--	---	--------------

6. Sistema disciplinare

6.1. Disciplina generale

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 "l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

A tal fine la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- Dipendenti;
- Collaboratori esterni;
- Professionisti e consulenti;
- Società in subappalto;
- Società in A.T.I., R.T.I. o similari.

L'Organismo di Vigilanza, su segnalazione ovvero di propria iniziativa, acquisisce informazioni circa la presunta avvenuta violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione e Gestione e, valutata la non manifesta infondatezza della notizia, la trasmette alle autorità aziendali competenti individuate come di seguito, affinché queste esperiscano le dovute attività di indagine ed applichino le conseguenti sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza monitora altresì le attività di indagine ed erogazione delle sanzioni effettuate dalle competenti autorità aziendali, vigilando sulla corretta applicazione del presente sistema disciplinare.

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione, costituisce violazione grave del Modello stesso perseguibile ai sensi del presente capitolo.

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano:

- violazione dei principi etico-comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- violazione delle regole circa la diffusione del Codice Etico, la formazione e l'informazione dei Destinatari e dei Terzi;

SIPLES S.r.l. CONSEGLIO DI AMMINISTRAZIONE INTERPRETE ESECUZIONE SECONDI - ITALIANO TRADUZIONE AUTOGRAFICA - PIANIFICAZIONE PIANO CONFERMAZIONE ESECUZIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 30 a 41
---	---	--------------

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi alla scadenza del termine per le giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce, ovvero di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti disciplinari di cui sopra alle lett. b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

Il licenziamento per mancanze di cui ai punti A) e B) dell'art. 10 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'art. 18 della L. n. 300 del 20.5.1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

Dichiarazione comune.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI - ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI - ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SERVIZI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 31 a 41
---	---	--------------

Le Parti convengono di istituire una Commissione paritetica con il compito di verificare la normativa contrattuale in materia anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 al fine di proporre eventuali modifiche alle Parti stipulanti.

L'art. 9 del CCNL Metalmeccanici (industria) prevede che:

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:

- a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
- b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
- d) esegua negligenemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
- f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
- g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
- h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
- i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa; abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- j) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa mutua malattia.

SIPLES S.r.l. DEALING IN INDUSTRIAL EQUIPMENT & SERVICES INTERMEDIARIO DI BENI INDUSTRIALI E SERVIZI INTERMEDIARY OF INDUSTRIAL ASSETS - INDUSTRIAL SERVICES INTERMEDIAR DE BUNURI INDUSTRIALE SI SERVICII Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 32 a 41
---	---	--------------

L'art. 10 del CCNL Metalmeccanici (industria) prevede che:

A) Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 9, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett.B)

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) Insubordinazione ai superiori;
- b) Sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
- c) Esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
- d) Rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
- e) Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
- f) Assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festività o alle ferie;
- g) Condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;
- h) Recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 9, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

B) Licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

- a) Grave insubordinazione ai superiori;
- b) Furto nell'azienda;
- c) Trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili o di altri oggetti, o documenti dell'azienda;
- d) Danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SERVIZIO TECNICO E SERVIZI - EQUIPAGGIAMENTO INDUSTRIALE E AGRICOLA - SOCIETÀ A SOCIO UNICO PIAZZA DELL'INDUSTRIA - 20139 MILANO TEL. 02/581001 - FAX 02/581002 Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 33 a 41
--	---	--------------

- e) Abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- f) Fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
- g) Esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale dell'azienda;
- h) Rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

L'art. 11 del CCNL Metalmeccanici (industria) prevede che:

In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) dell'art. 10 (senza preavviso), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni.

Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.

6.3. Dirigenti

Qualunque violazione e/o inadempimento del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione e Gestione, a seconda della sua gravità o della sua reiterazione, può comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento a carico del dirigente responsabile.

La valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento posti in essere e circa la gravità della loro reiterazione è rimessa alla valutazione dell'Amministratore Unico.

Per la violazione del Modello di Organizzazione da parte dei dirigenti, oltre al richiamo scritto la società può applicare:

- il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

S.I.P.L.E.S. Società a socio unico PAZIENZA E PACE PER IL SOGGERNO - PACE E PACE PER IL SOGGERNO - PACE E PACE PER IL SOGGERNO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 35 a 41
---	---	--------------

danno.

6.5. Professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

La società garantisce il rispetto del modello da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, agenti ed altri soggetti).

Con riferimento ai contratti da stipulare ovvero da rinnovare, il rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua edizione.

Con riferimento ai contratti già stipulati, la società provvede, con l'accordo del professionista, all'integrazione dei medesimi mediante l'aggiunta della clausola relativa al rispetto delle previsioni del modello di organizzazione e gestione, affinché venga eliminata ogni disparità di trattamento rispetto ai contratti nuovi o rinnovati; tale circostanza viene attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva.

In ogni caso, il modello approvato – in caso di dissenso – è comunque comunicato al professionista come decisione Unipersonale dell'azienda.

L'eventuale dissenso deve essere reso noto all'Odv; esso impedisce alla società di stipulare con il medesimo professionista ulteriori contratti o di avvalersi ulteriormente della sua collaborazione. L'eventuale stipula di nuovi contratti od il conferimento di nuovi incarichi in violazione del divieto di cui sopra comporta condotta censurabile in capo all'organo di gestione e valutabile in ossequio al presente sistema sanzionatorio.

Il contratto con il professionista sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita dall'eventuale contratto scritto tra le parti nel corso della sua prima edizione successiva.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione possono comportare la risoluzione del contratto ovvero la revoca del

SIPLES S.r.l. STRUTTURE ORGANIZZATIVE E SERVIZI PROGETTAZIONE E SERVIZI SOCIETARI - SERVIZI FISCALI E LEGALITÀ - SERVIZI DI CONSULENZA E GESTIONE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 36 a 41
--	---	--------------

mandato per giusta causa.

E' fatta salva l'azione di risarcimento del danno nei confronti del professionista.

6.6. Amministratori e Sindaci

La società garantisce il rispetto del Modello da parte degli amministratori e dei sindaci.

In particolare, gli amministratori hanno l'onere di predisporre, approvare e proporre all'assemblea dei soci il Modello di Organizzazione e Gestione.

La nomina dell'amministratore e del membro del collegio sindacale sarà efficace dal momento in cui egli avrà preso visione ed accettato il contenuto del Modello, circostanza attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione ovvero dalla sottoscrizione del verbale di nomina che indica espressamente la clausola di accettazione.

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione costituisce condotta sanzionabile in capo all'amministratore.

L'amministratore, in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel Modello di Organizzazione e Gestione ed al controllo sull'applicazione da parte degli altri soggetti destinatari, risponde altresì per le violazioni e/o gli inadempimenti del Modello di Organizzazione commessi da persone a lui sottoposte, allorquando le violazioni e/o gli inadempimenti non si sarebbero verificati se essi avessero esercitato i propri poteri gerarchici dispositivi.

L'Organismo di Vigilanza, rilevata la violazione e/o l'inadempimento, ha facoltà di sollecitare – ove possibile – una condotta riparatoria da parte del trasgressore; ove tale condotta venga posta tempestivamente in essere e sia idonea ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di ammonire semplicemente il trasgressore.

In presenza di un fatto grave e/o reiterato, ovvero in presenza di un'omissione di intervento a seguito di richiesta di condotta riparatoria, ovvero in caso di condotta riparatoria inidonea ad impedire ogni conseguenza dannosa o pericolosa della precedente azione od omissione, l'Organismo di Vigilanza attiva il procedimento disciplinare (v. infra).

S.I.P.L.E.S. S.r.l. SEMPRE CON LA PIÙ AVANZATA TECNOLOGIA INTERVENTO PIANIFICATO E SOLO PER IL PRIMO SOLO PARTECIPAZIONE AZIONARIA - FINANZIARIA CONTRATTI A RENDITA FISSA Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 37 a 41
---	---	--------------

Qualunque violazione e/o inadempimento del Modello di Organizzazione e Gestione commessa dai sindaci costituisce condotta sanzionabile.

Essi sono tenuti al rispetto delle procedure che li riguardano ed alla vigilanza sulle condotte rimesse al loro controllo per legge.

Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai sindaci in violazione dei doveri su di essi gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. "societari" costituisce violazione del Modello di Organizzazione.

Qualora l'OdV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, ravvisi la sussistenza di violazioni e/o inadempimenti del Modello di Organizzazione e Gestione poste in essere dall'amministratore e/o sindaci, comunica quanto di competenza:

- al Sindaco (o Collegio sindacale);
- all'Amministratore;

La comunicazione avviene mediante notifica del verbale dell'Organismo di Vigilanza contenente la censura agli organi suddetti. Il verbale deve altresì essere notificato al trasgressore.

L'Organismo di Vigilanza, il collegio sindacale e l'Amministratore (con esclusione del presunto trasgressore), a mezzo dei rispettivi strumenti deliberativi, comunicano le proprie valutazioni all'assemblea dei soci, all'uopo convocata secondo le forme di legge.

L'assemblea dei soci, preso atto delle violazioni poste in essere dall'amministratore e dai sindaci, può disporre la revoca dalla carica e/o esperire nei loro confronti l'azione di responsabilità nei casi in cui la violazione del modello costituisca altresì la violazione della legge o dello statuto e con le modalità previste dal codice civile.

6.7. Componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno (o più membri dell'ODV), gli altri membri (nell'ipotesi collegiale) dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti.

S.I.P.L.E.S. S.r.l. ORGANISMO DI VIGILANZA PER LA SICUREZZA E LA QUALITÀ PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - SERVIZI ALLA CLIENTELA PRATICHE DI MARKETING - ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 38 a 41
---	---	--------------

6.8. Disposizioni finali

La violazione e/o l'inadempimento del presente sistema disciplinare, parte integrante del modello di organizzazione e gestione, costituisce violazione grave del Modello stesso perseguibile ai sensi della presente cartella. L'O.d.V. verifica di conseguenza la corretta applicazione del presente sistema disciplinare e l'effettiva erogazione delle sanzioni previste.

La commissione di un qualunque fatto di reato di quelli oggetti del presente modello operativo, costituisce violazione del Modello di Organizzazione e Gestione.

La commissione di un fatto di reato sensibile ex d.lgs. 231/01 costituisce violazione grave del Modello di Organizzazione e Gestione, sanzionabile obbligatoriamente con il provvedimento più grave previsto per i rispettivi livelli.

L'Organismo di Vigilanza riporta nei propri verbali ogni attività espletata ai sensi del presente sistema disciplinare.

Le funzioni aziendali e societarie che intervengono ai sensi del presente sistema disciplinare sono tenute a verbalizzare nei rispettivi libri sociali ovvero nelle consuete forme di comunicazione infra-aziendale l'attività svolta e le statuizioni assunte all'interno della propria relazione annuale all'assemblea dei soci, l'Organismo di Vigilanza comunica altresì tutte le violazioni e/o gli inadempimenti riscontrati nel corso dell'esercizio di competenza, corredati dei rispettivi provvedimenti adottati ai sensi del presente sistema disciplinare.

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema sanzionatorio a tutti i livelli di collaborazione professionale tramite:

- idonei corsi di formazione ed informazione a tutti i soggetti destinatari;
- per i dipendenti, affissione del sistema sanzionatorio nelle bacheche aziendali;
- per i Destinatari non dipendenti, consegna di estratto del sistema sanzionatorio contenente le parti generali e le disposizioni specifiche per la categoria del Destinatario interessato (circostanza attestata contestualmente all'accettazione del sistema disciplinare).

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva pubblicità del sistema sanzionatorio.

 SIPLES S.r.l. Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 39 a 41
---	---	-----------------------------------

7. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Il Codice Etico della S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale allegato al presente Modello deve –pertanto- essere conosciuto da parte di tutte le funzioni aziendali, apicali e sottoposte, (d’ora in avanti Destinatari) e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti non occasionali con S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale stessa (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, consulenti, fornitori, agenti, Pubbliche Amministrazioni, etc., d’ora in avanti Terzi).

A tal fine S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale:

1. pubblica il Codice Etico sul sito internet della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unilaterale: www.siplessrl.it;
2. rende disponibile il Codice Etico a tutti i Destinatari, che sottoscrivono per ricevuta l’apposito modulo;
3. mette a disposizione nella bacheca aziendale il Codice Etico;
4. informa tutti i Terzi circa l’avvenuta adozione del Codice Etico, del Modello di organizzazione richiedendone e circa la nomina dell’Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti OdV) attraverso l’apposita “Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello 231”.

L’omessa diffusione del Codice Etico comporta violazione del presente Modello di organizzazione e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

S.I.P.L.E.S. Società a socio unico CONSEGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO AMMINISTRATORE UNICO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 40 a 41
---	---	--------------

8. Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa all'Amministratore Delegato. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì all'Amministratore Unico che lo eserciterà con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare all'Amministratore Delegato proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dall'Amministratore Unico, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in campo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile di Direzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le Linee Guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee Guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

SIPLES S.r.l. SEGNALAZIONE ANTITRUFFA E CONSUMI INSTRUMENTO DI PREVENZIONE E SEGRETO - EDIZIONE 2010 TRATTAMENTO ANTITRUFFA - PREVENZIONE E SEGRETO EDIZIONE 2010 Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 <u>PARTE GENERALE</u>	Pag. 41 a 41
--	---	--------------

I Responsabili delle Direzioni interessate elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiono necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello.

Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

S.I.P.L.E.S. S.r.l.

SABBIATURE INDUSTRIALI - PITTURAZIONI - LAVORI EDILI STRADALI

TRATTAMENTO PONTI COPERTI E SCOPERTI - PONTI DI VOLO
TRATTAMENTI ANTICORROSIVI - MANUTENZIONI NAVALI
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

Società a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

	Nome/funzione	Data	Firma
Redatto:	<u>Avv. ANDREA ALBANESE</u>	<u>13.10.2020</u>	<u>Andrea Albanese</u>
Approvato:	<u>Dott. COSIMO ORLANDO</u>	<u>16.12.2020</u>	<u>Cosìmo Orlando</u>
Autorizzato:	<u>S.I.P.L.E.S. s.r.l.</u> L'AMMINISTRATORE UNICO Cosìmo ORLANDO	<u>16.12.2020</u>	<u>Cosìmo Orlando</u>

Copia N°	<u>1</u>	Consegnata a	<u>Amministratore Unico</u>	Data	<u>20/11/2020</u>
☒ Copia controllata ☐ Copia non controllata					

00	00		
ED.	REV.	DATA	CAUSALE

1.	PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE	5
1.1.	Funzione della Parte Speciale	5
1.2.	Principi di riferimento generali	6
1.3.	Il sistema di deleghe e procure	7
1.4.	I controlli dell'OdV	8
2.	METODOLOGIA DI LAVORO	9
2.1.	Raccolta e analisi della documentazione essenziale.....	10
2.2.	Identificazione delle attività a rischio	10
2.3.	Individuazione delle carenze.....	10
2.4.	Definizione delle prescrizioni e delle procedure	11
3.	REATI PRESUPPOSTI S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.....	12
3.1.	Reati D. Lgs. 231/2001	12
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	13
4.1	Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	16
4.2.	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	16
4.3.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	17
4.4.	Reati ambientali.....	18
4.5.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	18
5.	INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI AZIENDALI DI INTERESSE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 ...	19
5.1.	Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	20
5.2.	Reati in materia di sicurezza sul lavoro	21
5.3.	Reati informatici	22
5.4.	Reati in materia di tutela dell'ambiente.....	23
5.5.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	24
6.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	25
6.1.	Le tipologie di reati	25
6.2.	Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.	25
6.3.	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ..	27
6.4.	Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.....	29
6.4.1.	Enti della Pubblica Amministrazione	29
6.4.2.	Pubblici Ufficiali.....	31
6.4.3.	Incaricati di pubblico servizio.....	33

6.5.	Attività sensibili per i reati nei rapporti con la pubblica amministrazione	34
6.5.1.	Identificazione delle attività sensibili	35
6.5.2.	Principi idonei a prevenire i reati presupposto.....	35
6.5.3.	Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali	36
6.5.3.1.	Negoziante/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette)	37
6.5.3.2.	Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie	38
6.5.3.3.	Gestione e controllo delle risorse finanziarie	38
6.5.3.4.	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	39
6.5.3.5.	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali	39
6.5.3.6.	Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell'attività aziendale.....	40
6.5.3.7.	Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, sub-appaltatori, etc.).....	40
6.5.3.8.	Operazioni di selezione e assunzione del personale	41
6.5.3.9.	Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale.....	42
6.5.3.10.	Assegnazione di incarichi a Consulenti.....	42
6.6.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV).....	42
7.	REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	44
7.1.	Generalità.....	44
7.2.	Delitti commessi in materia di sicurezza sul lavoro.....	46
7.2.1.	Le fattispecie di reati richiamati dal D.lgs 231/2001	46
7.2.2.	Attività sensibili per i reati in materia di sicurezza sul lavoro	47
7.3.	Principi ed elementi di controllo.....	47
7.3.1.	Principi generali di comportamento.....	47
7.3.2.	Il sistema di controllo.....	48
7.3.2.1.	Standard di controllo generali	49
7.3.2.2.	Standard di controllo specifici.....	49
7.3.2.3.	Pianificazione	49
7.3.2.4.	Attuazione e funzionamento.....	50
7.3.2.5.	Controllo e azioni correttive	53
7.3.2.6.	Riesame della direzione	54
7.3.2.7.	Procedure	55
7.4.	Controlli dell'OdV	55

8.	REATI INFORMATICI	57
8.1	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	57
8.2	Le attività sensibili per i reati informatici.....	62
8.2.1.	Principi generali di comportamento.....	63
8.2.2.	Il sistema dei controlli	63
8.2.3.	Standard di controllo generali	63
8.2.4.	Standard di controlli specifici	63
8.3	Controlli dell'Odv	66
9.	REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE	68
9.1	Le fattispecie di reato	70
9.2.	Attività sensibili per i reati in materia di tutela dell'ambiente	73
9.2.1.	Principi generali di comportamento.....	74
9.2.2.	Il sistema dei controlli.....	75
9.2.3.	Standard di controllo generali	75
9.2.4.	Standard di controllo specifici	75
9.2.4.1.	Pianificazione	75
9.2.4.2.	Attuazione e funzionamento	76
9.2.4.3.	Controllo e azioni correttive	78
9.2.4.4.	Riesame della direzione	79
9.3	Controlli dell'Odv.....	79
10.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	81
10.1	Le fattispecie di reato.....	81
10.2	Attività sensibili per i reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	82
10.2.1.	Principi generali di comportamento.....	83
10.2.2.	Il sistema dei controlli.....	83
10.2.3.	Standard di controllo generali	83
10.2.4.	Standard di controllo specifici	83
10.2.4.1.	Assunzione, amministrazione e gestione del personale	84
10.3	Controlli dell'Odv	85

ALLEGATO: Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

S.I.P.L.E.S. SERVIZIO REGISTRO - TUTELA DEI DIRITTI - ELABORAZIONE TRATTAMENTO DATI COEFFICIENTI E SCOPRIRE - PUNTI DI VOTO TRATTAMENTO AZIENDALISTICO - RENDIMENTI RIVALI TRATTAMENTO INDUSTRIALE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 5 a 85
---	--	-------------

1. PRINCIPI GENERALI DELLA PARTE SPECIALE

1.1. Funzione della Parte Speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche Attività Sensibili svolte nella Società, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello;
- Codice Etico;
- Procedure e disposizioni;
- Procure e deleghe;
- Ordini di servizio e Comunicazioni Organizzative;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

E' inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Obiettivo della Parte Speciale è che tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale dello stesso, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

S.I.P.L.E.S. SPECIALIZED INVESTMENT PROMOTION & ECONOMIC DEVELOPMENT REALIZAZIONE PORTI COSETTI E SCOTERI - PORTI DI VINO FRANTOI E ABBIGLIAMENTO - AZIENDA DI VINO PACIFICAZIONE INDUSTRIALE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 6 a 85
--	--	-------------

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i Partner di S.I.P.L.E.S. S.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.2. Principi di riferimento generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) definizione di sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna basati su target di performance raggiungibili.

1.3. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Si intende per "procura generale" il negozio giuridico Unipersonale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una "procura speciale funzionale" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del gruppo) che intrattengono per conto della Società rapporti con terze parti devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma nonché essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- a) le procure speciali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) le procure generali e speciali che consentono di rappresentare la Società nei confronti della P.A. devono farne espressa menzione;

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

1.4. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione diretti a verificare che sia i processi aziendali, nel loro complesso, sia i risultati ottenuti, sia le pratiche commerciali adottate siano conformi ai regolamenti e alle disposizioni normative in materia attualmente vigenti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

S.I.P.L.E.S. SARACINESCHI PROSPERITÀ - CITTÀ RESCITA - LAVORO - EQUILIBRIO TRATTAMENTO PONTI CONCRETE E SCOPRIRE - PONTI DI VOTO TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - ANTIRISCHIO MARILE PROTEZIONE INDUSTRIALE Società a sociounico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 9 a 85
---	--	-------------

2. METODOLOGIA DI LAVORO

Prima di procedere con la mappatura delle attività a rischio reato è opportuno procedere con una premessa relativa alla metodologia utilizzata, che qui di seguito viene esplicata in modo approfondito: ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001. L'indagine preliminare pertanto è stata approfondita e ci si è concentrati sull'organizzazione della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale nel suo complesso, ovvero è stata effettuata una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con la stessa S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

A tal fine è stato formato un team operativo misto (personale interno e consulenti esterni) con il compito, tra gli altri, di effettuare la mappatura dei rischi come previsto dal decreto legislativo.

Si è partiti dalle mansioni espletate da ciascuna funzione in organigramma così come individuate nelle schede allegate. Ovviamente la mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui che nel tempo si rendano necessari qualora vi fossero cambiamenti di tipo sia organizzativo relativo alla S.I.P.L.E.S. S.r.l. o di tipo legislativo.

Tutte le attività finalizzate alla mappatura sono state condotte in conformità alle disposizioni dettate dalle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002 e ss. mm. ed ii.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D. Lgs. 231/2001 e sue ss.mm. ed ii.

E' stato effettuato un processo di autovalutazione adottando la tecnica del *Control Self Assessment (CSA)* pertanto sono stati coinvolti i responsabili e gli addetti alle aree "sensibili". Sono state pianificate interviste con i responsabili dei vari settori aziendali al fine di rilevare l'esistenza di "contatti" diretti o indiretti (soggetti, natura, frequenza e modalità) con enti e istituzioni rilevanti per la normativa in oggetto. Sono stati inoltre rilevate quelle attività e operazioni nell'ambito delle quali possono manifestarsi i reati elencati nel D. Lgs. 231/2001.

Le fasi di lavoro sono così sintetizzabili:

2.1. Raccolta e analisi della documentazione essenziale

In questa fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente all'interno dell'organizzazione S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, quale, l'organigramma ed i relativi mansionari, Certificato rilasciato dalla CCIAA, varie procedure operative, deleghe di funzioni in materia di sicurezza, manuale del Sistema di Gestione Integrato, ecc.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire la necessaria base informativa della struttura e dell'operatività della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, nonché della ripartizione delle funzioni e delle competenze.

2.2. Identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, specificatamente intesa a verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate attraverso la somministrazione di appositi questionari e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque con le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate e meglio descritte nelle successive tabelle.

Le suddette interviste sono state condotte dal team operativo misto.

2.3. Individuazione delle carenze

La situazione di rischio e le misure attualmente in vigore sono state confrontate con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente attraverso la somministrazione di Quesiti di Valutazione Conformità.

Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente ai soggetti responsabili dei processi riconosciuti come a rischio e non sufficientemente presidiati gli interventi che più efficacemente risultino idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive, sia al fine di ridurre il rischio stesso, sia per migliorare il sistema dei controlli in essere.

2.4. Definizione delle prescrizioni e delle procedure

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza delle procedure esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire nuove procedure idonee a governare il profilo di rischio individuato (ad esempio reati contro la pubblica amministrazione e i reati societari). Le procedure sono ispirate alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali procedure, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno.

Dopo la suddetta definizione ovviamente è necessario che prescrizioni e procedure siano adeguatamente divulgate e recepite dall'area operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

3. REATI PRESUPPOSTI S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale

3.1. Reati D. Lgs. 231/2001

In allegato si riporta il Catalogo degli Illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti (Decreto Legislativo n. 231 del 08/06/2001); qui di seguito, invece, si riporta un elenco completo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti che in seguito all'attività di analisi dell'organizzazione e dell'attività societaria, si ritiene possano potenzialmente essere commessi dalla S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale e nei confronti dei quali l'Ente si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto legislativo 231/01;

- 1) Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- 2) Reati di falso;
- 3) Reati informatici;
- 4) Reati in materia di tutela dell'ambiente;
 Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 - modificato dalla L. 68/2015]
- 5) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
- 6) Reati contro la Pubblica Amministrazione

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Di seguito è stato assegnato un profilo di rischio, per ciascuna famiglia di reati e per settore, basandosi sul seguente criterio di valutazione che dipende da fattori quali la complessità del settore, la numerosità dei soggetti che svolgono la specifica attività, la "visibilità" del loro operato (dipendenti o terzi), etc.:

Il rischio è stato stimato:

Scala dei Rischi	
Rischio Basso	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
Rischio Medio	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
Rischio Alto	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali su indicate, le norme e le procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per **orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno** il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.

Di seguito è stato assegnato un profilo di rischio, per ciascuna famiglia di reati e per settore, basandosi sul seguente criterio di valutazione che dipende da fattori quali la complessità del settore, la numerosità dei soggetti che svolgono la specifica attività, la "visibilità" del loro operato (dipendenti o terzi), etc.:

Il rischio è stato stimato seguendo la formula:

$$R = P \times D$$

Dove **P** rappresenta la probabilità che comportamenti delittuosi possano essere perpetrati e **D** rappresenta l'entità del danno ovvero la sanzione prevista per la commissione del reato.

Al fine di assegnare a **P** e **D** valori quanto più oggettivi e veritieri si è tenuto conto della storia della società, del sistema di controllo interno esistente e con particolare riferimento al parametro **P** al numero di settori coinvolti potenzialmente nella commissione di uno specifica famiglia di reati.

Ed in particolare:

Valore associato	Probabilità	Numero di settori coinvolti
1	poco probabile	< 2
2	probabile	2 ≤ Settori < 4
3	altamente probabile	≥ 4

Il valore D è stato determinato esaminando l'entità della sanzione così come previsto dagli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001.

In sintesi:

<i>Valore associato</i>	<i>Danno</i>	<i>Tipo di sanzione Pecuniaria</i>
1	lieve	n. quote ≤200
2	medio	n. quote >200
3	grave	Sanzione pecuniaria (indipendentemente dal numero di quote) associata alla interdizione o commissariamento

Il Rischio, pertanto, sarà:

<i>Rischio</i>	<i>Rischio</i>
BASSO	$1 < R \leq 2$
MEDIO	$2 < R \leq 5$
	$5 < R < 9$

Si passa ora ad esaminare le singole attività aziendali.

4.1 Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

<i>Probabilità di commissione reati</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio</i>	<i>Sintesi</i>
probabile	medio	$2 \times 2 = 4$	MEDIO

4.2. Reati in materia di sicurezza sul lavoro

<i>Probabilità di commissione reati</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio</i>	<i>Sintesi</i>
probabile	grave	$2 \times 3 = 6$	ALTO

4.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

<i>Probabilità di commissione reati</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio</i>	<i>Sintesi</i>
probabile	medio	$2 \times 2 = 4$	MEDIO

4.4. Reati ambientali

<i>Probabilità di commissione reati</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio</i>	<i>Sintesi</i>
Probabile	grave	$2 \times 3 = 6$	ALTO

4.5. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<i>Probabilità di commissione reati</i>	<i>Danno</i>	<i>Rischio</i>	<i>Sintesi</i>
Probabile	lieve	$2 \times 1 = 2$	BASSO

5. INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI AZIENDALI DI INTERESSE AI FINI DEL D.LGS. 231/2001

Si riportano di seguito una serie di tabelle in ciascuna delle quali sono riportati tutti i settori aziendali che risultano interessati dalla potenziale commissione dei reati 231.

Per ciascuna tabella è stata individuata una "famiglia" di reati ed in particolare:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
3. Reati di falso;
4. Reati informatici;
5. Reati in materia di tutela dell'ambiente;
6. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Nelle stesse tabelle per ciascuna famiglia di reato sono stati individuati i settori coinvolti.

5.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

(artt.24 e 25 del D.Lgs 231/2001)	
Amministratore Unico e Datore di Lavoro	X
Amministrazione e Finanza	X
Risorse umane	X
Servizi informatici	---
Raccolta e trasporto di rifiuti anche speciali	---
Lavori di demolizione, costruzione e manutenzione	X

5.2. Reati in materia di sicurezza sul lavoro

(art. 25 septies del D.Lgs 231/2001)	
Amministratore Unico e Datore di Lavoro	X
Amministrazione e Finanza	---
Risorse umane	X
Servizi informatici	---
Raccolta e trasporto di rifiuti anche speciali	X
Lavori di demolizione, costruzione e manutenzione	X

5.3. Reati informatici

(art. 24 bis del D.Lgs 231/2001)	
Amministratore Unico e Datore di Lavoro	x
Amministrazione e Finanza	x
Risorse umane	---
Servizi informatici	x
Raccolta e trasporto di rifiuti anche speciali	---
Lavori di demolizione, costruzione e manutenzione	---

S.I.P.L.E.S. AMBIENTE PREVISIONI - INQUADRAZIONE - LAVORI - BANCHE SINGOLI TRATTAMENTO PONTI COPERTI E SCOPERTI - PONTI DI SOLO TRATTAMENTO ATTACCO PONTI - CARICAMENTO PONTI PONTI DI SOLO INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 23 a 85
--	--	--------------

5.4. Reati in materia di tutela dell'ambiente

(art. 25 undecies del D.Lgs 231/2001)	
Amministratore Unico e Datore di Lavoro	X
Amministrazione e Finanza	---
Risorse umane	---
Servizi informatici	X
Raccolta e trasporto di rifiuti anche speciali	X
Lavori di demolizione, costruzione e manutenzione	X

5.5. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(art. 25 duodecies del D.Lgs 231/2001)	
Amministratore Unico e Datore di Lavoro	x
Amministrazione e Finanza	x
Risorse umane	X
Servizi informatici	---
Raccolta e trasporto di rifiuti anche speciali	---
Lavori di demolizione, costruzione e manutenzione	---

6. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6.1. Le tipologie di reati

Il presente capitolo della Parte Speciale si riferisce ai reati che potrebbero consumarsi nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A..

Di seguito si descrivono brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 che sono state individuate nel contesto organizzativo/operativo della Società

6.2. Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Iniziando ad analizzare le fattispecie di reato originariamente previste nel Decreto, l'art. 24 rubricato *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*, così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 31-ter, 640, co.2, n.1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Tali delitti sono: malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico, o delle Comunità Europee; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee; frode informatica e commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Qui di seguito vengono riportati le ipotesi di reato che vengono in rilievo.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello stato.

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere egli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

S.I.P.L.E.S. ESIBITORE INDUSTRIALI - FATTORAZZI - LAVORI EDILI S.R.L. TRATTAMENTO PONTI COPERTI - SCOPPI - FORTI DI NOVO TRATTAMENTO A RECORSAVA - FATTORAZZI S.R.L. PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 27 a 85
--	--	--------------

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Tale reato potrebbe solo astrattamente configurarsi in capo a S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

6.3. Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Gli atti internazionali che hanno condotto all'adozione in Italia del D.Lgs. 231/2001 avevano come scopo principale la lotta alla corruzione. In seguito alla ratifica di tali Atti, è stato modificato il codice penale laddove tratta questi temi, recependo così le definizioni internazionalmente riconosciute di corruzione.

L'art. 25 del Decreto così recita:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 39-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis;
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Qui di seguito si riportano le ipotesi di reato che vengono in rilievo.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato, previsto dall'art. 319-quater c.p., si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. La fattispecie si completa con la previsione di pena anche per il soggetto, eventualmente estraneo alla pubblica amministrazione, che si renda parte del complessivo fenomeno criminale.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato rappresenta una "forma anticipata" di reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis)**

Tale ipotesi di reato si configura quando al di fuori del concorso nei reati di corruzione e corruzione in atti giudiziari una persona, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio indebitamente si fa dare o promettere, a sé o ad altri del denaro o altri vantaggi come prezzo della sua mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

6.4. Criteri per la definizione di pubblica amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel decreto citato.

In aggiunta sono riportate anche delle indicazioni in merito alle fattispecie di reato che si possono compiere in relazione alle diverse categorie di soggetti coinvolti.

6.4.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "*Ente della pubblica amministrazione*" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "*tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici*".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Tale definizione trova ulteriore dettaglio nell'Art. 3 del D. Lgs. 50/2016 così come coordinato dal D.Lgs. 56/2017.

In tale articolo che si riporta fedelmente si intende per:

- a) <<amministrazioni aggiudicatrici>>, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
- b) <<autorità governative centrali>>, le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;

- c) <<amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali>>, tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
- d) <<organismi di diritto pubblico>>, qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV;
- e) <<enti aggiudicatori>>, ai fini della disciplina di cui alla:
- Parte II del presente codice, gli enti che:
 - Sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli Artt. da 115 a 121;
 - Pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli Artt. da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;
 - Parte III del codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:
 - Le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
 - Gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi a fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi o mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono <<enti aggiudicatori>> ai sensi del presente punto 2.3;
- f) <<soggetti aggiudicatori>>, ai solo fini delle parti IV e V, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V;
- g) <<gli altri soggetti aggiudicatori>>, i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice;
- h) <<joint venture>>, l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
- i) <<centrale di committenza>>, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze, e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- j) <<attività di centralizzazione delle committenze>>, le attività svolte su base permanente riguardanti:
- L'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - L'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

S.I.P.L.E.S. SABINIARETEVEUSTIPPO - TUTTILUSPACIN - LASSO - EGUESTICE TRATTAMENTO PONTI CANTIERE E SCOPERTI - PONTI DI VINO TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - RASATURA IN TAVOLA PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 31 a 85
---	--	--------------

- k) <<attività di committenza ausiliarie>>, le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l) <<soggetto aggregatore>>, le centrali di committenza iscritte nell'elenco istitutivo ai sensi dell'Art. 9, co.1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- m) <<stazione appaltante>>, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla leggera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
"...omissis..."

6.4.2. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa".

Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione

della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa.

Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “*norme di diritto pubblico*”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “*pubblica funzione*” da quella di “*servizio pubblico*”.

Vengono quindi pacificamente definite come “*funzioni pubbliche*” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “*pubblica funzione amministrativa*”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “*casi dubbi*”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, n. 11462 del 15 dicembre 1997).

Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non formino o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

6.4.3. Incaricati di pubblico servizio

La definizione della categoria di *"soggetti incaricati di un pubblico servizio"* si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il legislatore puntualizza la nozione di *"pubblico servizio"* attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo.

Il *"servizio"*, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla *"pubblica funzione"* – da norme di diritto pubblico ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire *"servizio pubblico"* lo svolgimento di *"semplici mansioni di ordine"* né la *"prestazione di opera meramente materiale"*.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di *"indici rivelatori"* del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) La sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;

- b) La presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) L'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) L'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio:

- Art. 317 c.p. Concussione
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

6.5. Attività sensibili per i reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti e Partner, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nelle Attività Sensibili.

Obiettivo del presente capitolo è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati **dal sub. 6.2 al sub 6.4.**

Verranno di seguito indicati:

- a) le attività e/o i processi aziendali definiti "*sensibili*" ovvero a rischio di reato;

S.I.P.L.E.S. SERVIZI INDUSTRIALI - PIANIFICAZIONE - LOGISTICA - GESTIONE TRATTAMENTO PORTI COFFERATI E SCOPERITI - PORTI DI VOLO TRATTAMENTO ANTICORROSIONI - MANUTENZIONE NAVI PROGETTAZIONE INDUSTRIALE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 35 a 85
--	--	--------------

- b) i principi fondamentali di riferimento in attuazione dei quali dovranno essere adottate le specifiche modalità ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV e dei Responsabili di tutti i settori che con lo stesso cooperano.

6.5.1. Identificazione delle attività sensibili

Ai sensi dell'Art. 6 del decreto, nell'ambito delle aree di attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati o titolari di poteri autorizzativi e concessori, sono state individuate le seguenti attività operative che, per peculiarità e svolgimento delle stesse, possono comportare la commissione di reati di cui agli Artt. 24 e 24 del Decreto;

1. negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
2. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;
3. gestione e controllo delle risorse finanziarie;
4. gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
5. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali
6. gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell'attività aziendale;
7. scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, Sub-Appaltatori, etc.);
8. operazioni di selezione e assunzione del personale;
9. gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale;
10. assegnazione di incarichi a consulenti esterni;

6.5.2. Principi idonei a prevenire i reati presupposto

Nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

- a) Consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE TRATTAMENTO PULIZIE E SCORRETTI - PULIZIE VIDE RISTORAZIONE A TAVOLE E CANTINE - SERVIZI INVIATI PULIZIE INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 36 a 85
--	--	--------------

- da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
- b) Consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
 - c) Prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;
 - d) Prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato;
 - e) Prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
 - f) Prevedere sistemi "disciplinari" per le violazioni delle procedure previste.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni contenute nelle relative procedure di attuazione.

Non sono ammesse deroghe alle procedure previste dal Modello se non nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione delle decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure, purché ne sia inviata immediata informazione all'Organismo di Vigilanza con successiva ratifica da parte del soggetto competente.

6.5.3. Principi di riferimento relativi a specifiche attività aziendali

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello e nel Codice Etico, con riferimento alle singole Attività Sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

6.5.3.2. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie

Per dette attività occorre:

- prevedere la segregazione dei Responsabili di Settore per le attività di monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati dallo Stato o dalla Comunità Europea di presa di contratto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del contributo e/o finanziamento erogato, prevedendo specifici strumenti di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedere specifici strumenti di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere a contribuzione e/o finanziamento (ad es. verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- contemplare specifici flussi informativi tra i Responsabili di settore coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuare il responsabile di Settore deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. erogante, cui conferire apposita delega e/o procura speciale, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso l'Amministratore Unico;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti del Responsabile di Settore con riferimento al controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato e il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto, periodico all'OdV e all'Amministratore Unico.

6.5.3.3. Gestione e controllo delle risorse finanziarie

Per dette attività occorre:

- definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità per la gestione e il controllo delle risorse finanziarie;
- prevedere la trasmissione di dati e informazioni alla Direzione responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singolo responsabile di settore coinvolto.

6.5.3.4. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Per dette attività occorre:

- individuare e segregare i responsabili di settore per la ricezione delle contestazioni, della verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
- regolare le modalità e i termini per la repentina trasmissione della contestazione dal Responsabile di settore all'Amministratore Unico, unitamente ad una relazione illustrativa delle circostanze di fatto sulla cui base si poggia la suddetta contestazione;
- prevedere specifiche linee di reporting del responsabile di settore verso Consulenti legali esterni, ove necessari, l'Amministratore Unico e verso l'OdV sullo stato della vertenza e sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- prevedere che il ricorso sia basato su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dal Responsabile di Settore e/o da un legale titolare rispettivamente di un'apposita procura e/o delega ad litem, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia.

6.5.3.5. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali

Per dette attività occorre:

- prevedere la segregazione dei Responsabili di settore per le attività di presa di contatto con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della concessione e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es. la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, di verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;

- prevedere specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la concessione e/o autorizzazione;
- individuare il responsabile di settore e/o consulente esterno deputato a rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione concedente, (con delega e/o procura speciale) e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso l'Amministratore Unico;
- definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti del Responsabile di settore deputato al controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta; predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.

6.5.3.6. Gestione delle attività regolate dalla legge e/o di verifica e di ispezione condotte da soggetti pubblici sullo svolgimento dell'attività aziendale.

Oltre agli adempimenti e agli obblighi imposti dalle normative, per dette attività, si ritiene opportuno individuare le modalità e i Responsabili di Settore coinvolti nella gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei funzionari pubblici.

In particolare, occorre:

- la delega al responsabile di settore coinvolto in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarlo del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- la relazione da parte del delegato sopra indicato, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
- stabilire quando e come interpellare eventuali ulteriori Responsabili di settore o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Unico.

6.5.3.7. Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, sub-appaltatori, etc.)

La gestione dei rapporti con i partner – intesi come controparti contrattuali della S.I.P.L.E.S. S.r.l., quali, per esempio, fornitori (sia persone fisiche sia persone

giuridiche) ovvero soggetti con cui la Società addivene ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata – prevede attività per le quali occorre:

- disciplinare le modalità di esame e selezione dei partner utilizzando appositi strumenti (ad esempio, consultazione di banche dati) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà e onestà necessari per la sua qualifica;
- prevedere la formalizzazione del contratto e il conferimento – laddove necessario – di una specifica procura speciale a rappresentare la società dinanzi alla P.A., nella quale sono indicate le modalità e i termini di esercizio della delega societaria, con l'espressa previsione che la violazione delle regole e dei principi di comportamento contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, può determinare la risoluzione immediata del contratto e la revoca della relativa procura speciale;
- in relazione ad eventuali intermediari o agenti, anche stranieri, oltre ai presidi di cui ai due punti precedenti, definire criteri per la determinazione dei compensi provvigionali e dei premi loro spettanti in linea con quelli comunemente applicati sul mercato e proporzionati alle prestazioni del procacciatore così come previste nel relativo contratto; allo stesso modo, la corresponsione dei rimborsi spese dovrà avvenire a fronte della presentazione di idonea documentazione di supporto; prevedere la segregazione dell'attività di selezione e conferimento dell'incarico dell'attività di controllo sull'operato dell'agente o procacciatore d'affari nonché di valutazione delle sue performance;
- stabilire l'obbligo di rendiconti periodici dell'attività svolta.

6.5.3.8. Operazioni di selezione e assunzione del personale

Le risorse umane devono essere assunte, dirette e formate secondo i principi espressi nel Codice Etico della società e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'Art. 8 dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare, per le operazioni di assunzione del personale, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, abbiano avuto in tempi recenti, rapporti diretti o indiretti con lo Stato o la P.A. o organizzazioni dell'Unione europea, oppure si tratti di operazioni che *oggettivamente*, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con la P.A..

Per dette attività, occorre:

- definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del responsabile di Settore deputato alla gestione e al controllo delle risorse umane;

- definire con chiarezza e precisione l'iter procedurale di assunzione del personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;
- prevedere la tracciabilità dell'iter decisionale e della partecipazione del Responsabile di settore richiedente le risorse;
- prevedere specifici flussi informativi verso l'OdV e tra gli stessi responsabili di settore, segnalando tempestivamente all'OdV eventuali pressioni e/o sollecitazioni da parte di soggetti esterni.

6.5.3.9. Gestione delle attività di comunicazione, promozione e di pubblicità aziendale

Per dette attività occorre:

- regolamentare il processo di definizione, approvazione ed esecuzione del Piano di Comunicazione Aziendale redatto in base alle previste strategie aziendali;
- definire, in particolare, le tipologie di spesa, le modalità di selezione e conferimenti per omaggi, spese promozionali e di rappresentanza e sponsorizzazioni ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singolo Responsabile di settore coinvolto.

6.5.3.10. Assegnazione di incarichi a Consulenti

Per dette attività occorre:

- prevedere la tracciabilità di tutta la documentazione a supporto dell'iter decisionale;
- prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e i riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato.

6.6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Fermo restando quanto già definito nella Parte Generale del Modello e relativi allegati, nelle disposizioni relative a funzione, poteri e obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza, l'OdV effettua, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, ai protocolli di controllo interni in essere.

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE TRATTAMENTO PORTE COPERTI E SCOPERTI - PORTE DI VOTO TRATTAMENTI ANTICORROSIONI - MANUTENZIONI MANUT MANUTENZIONI MANUTENZIONI Società a sociounico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 43 a 85
---	--	--------------

A tal fine, si ribadisce che all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'OdV, inoltre, viene informato periodicamente dai singoli Responsabili di settore tramite apposite relazioni, che consentono quindi di effettuare le necessarie valutazioni.

Dei propri controlli e valutazioni, l'OdV riporta, con cadenza almeno annuale, all'Amministratore Unico, a meno non abbia rilevato ipotesi di reato o di inefficienza.

L'OdV, previa consultazione con i Responsabili di settore, determina, in via preliminare, le tipologie dei rapporti giuridici tra la Società e i terzi per i quali è opportuno, al fine di prevenire i reati, applicare le previsioni del Modello, precisandone le relative modalità che, riguardo alle sanzioni, sono quelle espressamente prescritte nella Parte Generale del Modello, nelle disposizioni relative al sistema disciplinare.

L'OdV propone le eventuali modifiche e integrazioni delle prescrizioni contenute nei protocolli di controllo attuativi della presente Parte Speciale.

7. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

7.1. Generalità

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-*septies* del decreto, che sono stati individuati nel contesto organizzativo/operativo della Società.

Al fine di garantire un elevato livello di qualità delle attività svolte, al contempo, ridurre i rischi per l'ambiente, la S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale si è dotata delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 45001:2018;
- UNI EN ISO 14001:2015;
- UNI EN ISO 9001:2015;
- OHS – 2709.

Nell'ambito del proprio sistema di gestione la S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, anche al fine di perseguire i propri obiettivi definiti, ha scelto di operare secondo i seguenti principi generali in materia di sicurezza:

- ottemperare scrupolosamente agli obblighi di legge in materia di SSL e, laddove leggi e regolamenti non esistessero, la Direzione si impegna ad attenersi agli standard individuati attraverso la valutazione dei rischi delle proprie attività;
- diffondere la presente Politica Integrata non più solo ai lavoratori, ma anche a tutto il personale che lavora sotto il controllo dell'azienda;
- promuovere, incentivando la collaborazione di tutto il personale, l'attuazione di ogni ragionevole iniziativa atta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che potrebbero mettere a repentaglio la propria sicurezza e salute, ovvero quella di tutti coloro che potrebbero essere presenti nelle realtà operative della S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale (clienti, fornitori, appaltatori, ospiti);
- incentivare e favorire la partecipazione e la consultazione dei lavoratori nei processi di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, nelle indagini sugli incidenti e nella definizione degli obiettivi in termini di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire, fin dalla fase di definizione delle nuove attività, nonché durante la progettazione e/o revisione di quelle esistenti, che gli aspetti relativi alla sicurezza siano considerati contenuti essenziali;

S.I.P.L.E.S. SPERIMENTAZIONE E CONTROLLO - INTERAZIONE - MONITORAGGIO E GESTIONE TRATTAMENTO PONTI CORROSI E SCOPPIO - PONTI DI VOLO TRATTAMENTO PONTI CORROSI - AMBIENTI PAVI POMPE E PULVISCI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 45 a 85
--	--	--------------

- verificare l'affidabilità delle prestazioni in termini di sicurezza delle imprese fornitrici;
- formare ed informare il personale (con particolare attenzione ai neoassunti) relativamente ai temi inerenti la sicurezza aziendale e ai rischi connessi all'attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di garantire lo svolgimento della propria mansione in sicurezza;
- responsabilizzare tutto il personale sull'uso dei DPI che l'azienda mette loro a disposizione;
- impegnarsi affinché, nel tempo, vengano adottati sistemi di prevenzione che consentano la riduzione dell'utilizzo dei DPI;
- assicurare salubrità ed igiene negli ambienti di lavoro; mirare il controllo sanitario alla specificità di ogni tipo di rischio; applicare i principi ergonomici nella predisposizione dei posti di lavoro;
- impegnarsi a ridurre nel tempo i costi relativi alla sicurezza;
- garantire che tutta la struttura aziendale, secondo le proprie attribuzioni e competenze, gestisca le proprie attività con l'obiettivo di prevenire incidenti, infortuni e malattie professionali;
- valutare preventivamente che macchine, impianti e/o attrezzature siano conformi ai criteri di sicurezza previsti dalla legislazione vigente ed effettuare gli interventi manutentivi per garantire la funzionalità e la sicurezza;
- mantenere attive le misure di prevenzione predisposte contro le emergenze e quelle da attuarsi nei casi di primo soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- far fronte con rapidità, efficacia e diligenza a situazioni di possibile emergenza o incidenti che potrebbero verificarsi nel corso delle operazioni, anche collaborando con organizzazioni esterne e con gli Enti preposti;
- tenere sotto controllo le potenziali situazioni di emergenza che possono avere effetti sull'ambiente e sulla salute e sicurezza dei propri lavoratori e delle eventuali altre persone presenti, oltre che considerare le esigenze dei servizi di soccorso esterni e le emergenze potenzialmente derivanti dalle aziende circostanti;
- garantire che ogni incidente sia seguito da una sistematica indagine interna, al fine di individuare le eventuali carenze del Sistema di Gestione Integrato e gli altri fattori che hanno potuto causare o contribuire al verificarsi dell'incidente, di individuare la necessità di azioni correttive o l'opportunità di azioni preventive, al fine del miglioramento continuo.

7.2. Delitti commessi in materia di sicurezza sul lavoro

7.2.1. Le fattispecie di reati richiamati dal D.lgs 231/2001

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito nel d.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il Consiglio dei Ministri, in data 1 aprile 2008, ha approvato il Decreto Legislativo 81/2008, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma e c.p.)

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è :

- grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;

S.I.P.L.E.S. SAPERUTRE KAVUSIPRO - TUTTIPRONTI-LAVORO EQUE STRIPRO TRATTAMENTO DI OGNI CORPUSCULO SCOPPIO - FONTE DI VINO TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - PIANI E LUBRIFICAZIONE MANUTENZIONE DI INDUSTRIE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 47 a 85
--	--	--------------

- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

7.2.2. Attività sensibili per i reati in materia di sicurezza sul lavoro

Le procedure adottate nell'ambito dello stesso Sistema sono da ritenersi parte integrante del modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001.

Le principali Attività Sensibili che S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale ha individuato al proprio interno sono quindi state tutte certificate come da elenco di cui sopra.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli *standard* di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c) di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d) delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

7.3. Principi ed elementi di controllo

7.3.1. Principi generali di comportamento

Si tratta dell'attività di gestione del sistema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro nell'ambito di tutte le attività svolte da S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

In considerazione della numerosità e dell'eterogeneità delle macrocategorie rilevate nell'ambito dell'attività sensibile, l'analisi e la descrizione del sistema di gestione aziendale è stata suddivisa nelle seguenti quattro aree (principio fondamentale del processo di miglioramento continuo alla base del Sistema di Gestione):

- A. Pianificazione:** si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- B. Attuazione e funzionamento:** si tratta dell'attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.
- In particolare si fa riferimento:
- al sistema di individuazione della figura del datore di lavoro e di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - all'individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - all'attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - all'attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
 - ai rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- C. Controllo e azioni correttive:** si tratta delle attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, le modalità di gestione delle registrazioni; le modalità di esecuzione di audit periodici e delle attività di sorveglianza.
- D. Riesame della Direzione (Datore di Lavoro):** si tratta delle attività di riesame periodico dell'Alta Direzione (Datore di lavoro) per la valutazione della completa realizzazione del sistema di gestione della salute e sicurezza in relazione alla politica ed agli obiettivi.

7.3.2. Il sistema di controllo

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti *standard* di controllo:

- *standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- *standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

7.3.2.1. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte relativa ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

7.3.2.2. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate sono di seguito descritti.

Avuto riguardo alla particolarità della presente parte Speciale, i presidi di controllo specifici:

- Ruoli e Responsabilità;
- Procedura;
- Segregazione;
- Tracciabilità;

sono stati inclusi nell'ambito delle Aree identificate (Pianificazione, Attuazione e funzionamento, Controllo e azioni correttive, Riesame della direzione) che costituiscono i fattori qualificanti del Sistema di Salute e Sicurezza.

7.3.2.3. Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono stabiliti i seguenti standard di controllo specifici:

- *Politica ed Obiettivi*: esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che la Società stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dal datore di lavoro;
 - contenga l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - preveda l'impegno alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema salute e sicurezza;
 - sia adeguatamente diffusa ai dipendenti ed alle parti interessate (individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza su l lavoro di una organizzazione);
 - sia periodicamente riesaminata per assicurare che gli obiettivi in essa indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

7.3.2.4. Attuazione e funzionamento

Per le attività di attuazione e funzionamento del sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **Norme e documentazione del sistema:** esistenza di un sistema integrato di procedure in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, tali procedure riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
- **Organizzazione e Responsabilità:** esistenza di documentazione ed atti aziendali relativi all'organizzazione ed alle responsabilità in materia. In particolare:
 - Datore di Lavoro (DDL): previsione dell'individuazione della figura datoriale in relazione alla struttura organizzativa della Società e al settore di attività di produttiva;
 - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) / Addetti del servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) / Medico Competente:
 - i) definizione dei requisiti specifici coerenti alle disposizioni di legge in materia;
 - ii) previsione della tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici;
 - iii) modalità di svolgimento dell'*assessment* sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
 - iv) tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;
 - Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: ove previsto dalla normativa vigente,
 - i) modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera in relazione al possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge;
 - ii) tracciabilità dell'*assessment* dei requisiti;
 - iii) tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;
 - Deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni da parte del datore di lavoro predisposte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, fatto particolare riferimento all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008:
 - i) i delegati devono possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - ii) la delega deve attribuire tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate,

nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle predette funzioni. La delega di funzioni – alla quale deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità – deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia alle medesime condizioni che precedono. Il soggetto al quale sia stata conferita quest'ultima delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate. Le deleghe in questione non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante.

- *Individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; esistenza:*

- Di una norma aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale norma:
 - i) identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessita di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
 - ii) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
 - iii) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
 - iv) prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
 - v) prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
 - vi) prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
 - vii) prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- del Documento di valutazione dei Rischi – DVR redatto secondo le disposizioni definite e contenente almeno:
 - i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;

- ii) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
- iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- di una norma aziendale che provveda alla definizione delle modalità di qualifica dei fornitori e altri soggetti esterni con cui la società entri in relazione. Inoltre, è necessario prevedere clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto.
- **Controllo operativo affidamento di compiti e mansioni:** regolamentazione delle modalità operative per l'affidamento di compiti e mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare è necessario prevedere:
 - i) i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
 - ii) le modalità di pianificazione delle visite periodiche;
 - iii) le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella valutazione dell'idoneità dei lavoratori alle specifiche mansioni;
 - iv) la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo;
- **Dispositivi di protezione individuale (DPI):** la formalizzazione delle attività di gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei DPI. In particolare è necessario:
 - i) definire le modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buon stato di conservazione ed efficienza dei DPI;
 - ii) prevedere la tracciabilità delle attività di consegna e verifica della funzionalità dei DPI;
- **Gestione delle emergenze:** la regolamentazione delle modalità operative per la gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare è necessario:
 - i) individuare le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - ii) indicare le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - iii) definire le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
 - iv) individuare i provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;

- v) indicare le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Consultazione e comunicazione*; esistenza:
 - di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
 - della tracciabilità delle riunioni periodiche e della diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
 - di uno standard di comunicazione/informativa in tema di salute e sicurezza, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
 - *Formazione, sensibilizzazione e competenza* – esistenza:
 - di una norma aziendale che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione. In particolare tale norma definisce:
 - i) le modalità ed erogazione della formazione;
 - ii) i criteri di erogazione della formazione;
 - iii) con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Dirigenti, Preposti, RLS, ASPP);
 - iv) i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti.

7.3.2.5. Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e azioni correttive del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino:
 - i) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni e delle malattie professionali;
 - ii) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti";
 - iii) modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati (diversi da infortuni e incidenti)*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino ruoli,

responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per;

- i) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- ii) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, macchine e mezzi);
- iii) i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza);
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- *Audit*: regolamentazione delle modalità operative relative alle attività di audit e alla verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. Inoltre è necessario prevedere:
 - i) la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
 - ii) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
 - iii) le modalità di registrazione degli audit;
 - iv) le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
 - v) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
 - vi) le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al datore di lavoro.

7.3.2.6. Riesame della direzione

Per le attività di riesame della direzione sul sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori lo standard di controllo prevede l'esistenza di una documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di *Conduzione del processo di riesame* in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda. Tale documentazione assicura la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività di:

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TRATTAMENTO FIORI COPERTI E SCOPERTI - CONTI DI VOTO TRATTAMENTO ATTIVITÀ DI SICUREZZA - RACCOLTA DI RIFIUTI INVESTIMENTI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 55 a 85
---	--	--------------

- i) analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- ii) analisi dei risultati degli Audit;
- iii) analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati),
- iv) stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- v) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza della Società.

7.3.2.7. Procedure

La gestione di alcuni dei Processi Sensibili contemplati nella presente parte Speciale è regolamentata dai seguenti documenti e procedure:

- documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
- Piano di emergenza ex DM 10 marzo 1998
- Protocollo di sorveglianza sanitaria
- Istruzioni Operative di Sicurezza
- PG 05 "Gestione manutenzione"
- Procedura "Qualificazione e controllo delle ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi"
- Procedura "Gestione degli Infortuni"
- Procedura "Sorveglianza sanitaria"
- Procedura "Gestione prodotti chimici"
- Procedura "Formazione sicurezza"
- Procedura "Gestione DPI"

Tali documenti e procedure pertanto devono essere portati a conoscenza di tutti i soggetti interessati, dipendenti ed esterni, che operano per conto dell'Ente.

7.4. Controlli dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza delle procure,

rispetto delle procedure, formazione, osservanza delle misure di sicurezza, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con il datore di Lavoro o suo delegato e/o RSPP in ordine a:

- stato di attuazione delle misure adottate per l'eliminazione delle criticità riscontrate in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- modifiche dell'organigramma sicurezza;
- statistiche sugli infortuni e mancati incidenti;
- ispezioni degli Enti preposti;
- formazione.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico.

S.I.P.L.E.S. SPECIAL INVESTIGATION - INFORMATION & LIAISON SERVICE TRATTAMENTO PORTI COFFERATI - SCOPERTI - PORTI DI SOGGIORNO TRATTAMENTO A RICOVERO - AMBITO DI SOGGIORNO PROTEZIONE INDUSTRIALE Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 57 a 85
---	--	--------------

8. REATI INFORMATICI

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati informatici richiamati dall'art. 24-*bis* del decreto, che sono stati individuati nel contesto organizzativo/operativo della Società.

8.1 Reati informatici e di trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24 – *bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

Documenti informatici (art. 491 – bis c.p.)

"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 476 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 477 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti** (art. 478 c.p.): "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero

rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici** (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative** (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità** (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da €. 51,00 a €. 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- **Falsità materiale commessa da privato** (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico** (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- **Falsità in registri e notificazioni** (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica

S.I.P.L.E.S. CAPITALE RISERVA - CONTRIBUTO ALANNO E QUOTAZIONE TRATTAMENTO PORE COOPERATI - SOCIETÀ - FONDI DI RENDIMENTO TRATTAMENTO ALTERNATIVE - CONTRIBUTO ALANNO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 59 a 85
--	--	--------------

sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino al €. 309,00”;

- **Falsità in scrittura privata** (art. 485 c.p.): “Chiunque, a fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato** (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico** (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiale** (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
- **Uso di atto falso** (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):**
 "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";
- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):**
 "Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):** "Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni";
- **Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**
 Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.)

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 – quinquies c.p.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 – quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

S.I.P.L.E.S. SERVIZIO INTERPRETAMENTO - INTERPRETING - LINGUE STRANIERE ESPERTAMENTO PORTI COPERTI E SCOPERTI - PORTI DI SOLO TRATTAMENTO ASSICURATIVO - CONSULENZA NAVALE PROVE E VERIFICHE INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 63 a 85
---	--	--------------

8.2.1. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti dell'Ente, in via diretta, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

8.2.2. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti *standard* di controllo:

- *Standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- *Standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

8.2.3. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella Parte Speciale – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

8.2.4. Standard di controlli specifici

Gestione delle attività relative alla sicurezza informatica

a) *Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione*

- b) *Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio*
- c) *Gestione e protezione della postazione di lavoro*
- d) *Gestione degli accessi da e verso l'esterno*
- e) *Gestione e protezione delle reti*
- f) *Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)*
- g) *Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc)*
- h) *Servizi di installazione e manutenzione di hardware, software e reti; acquisizione, sviluppo e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.*

Gli standard di controllo specifici sono di seguito descritti :

- *Politiche di sicurezza da (a) a (h):* deve essere formalizzata una politica in materia di sicurezza del sistema informatico che preveda, fra l'altro:
 - Le modalità di comunicazione anche a terzi;
 - Le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.
- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni da (a) a (h):* deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- *Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni (b), (d), (e), (g):* è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di ridotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- *Sicurezza fisica e ambientale (g):* è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.
- *Gestione delle comunicazioni e dell'operatività da (a) ad (h):* deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INFORMATIVI - PERIZIE E SERVIZI TRATTAMENTO PORRICHETTI & SOCIETÀ - PORRICHETTI TRATTAMENTO PORRICHETTI & SOCIETÀ - PORRICHETTI Società a soci unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 65 a 85
--	--	--------------

sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure. In particolare, dallo strumento normativo deve assicurare:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
 - b) la protezione da software pericoloso;
 - c) il back-up di informazioni e software;
 - d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - e) gli strumenti per effettuare la tracciatura delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
 - h) la gestione di dispositivi rimovibili.
- *Controllo degli accessi (a), (d), (e):* deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che disciplini gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi, alle applicazioni. In particolare, tale strumento normativo deve prevedere:
- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - c) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - d) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - e) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - f) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - g) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati.
- *Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica (a), (c), (d), (e), (g):* deve essere adottato e attuato uno strumento che definisca adeguate modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica.

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INFORMATIVI PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI INFORMATICA E SICUREZZA - SISTEMI E SERVIZI - SERVIZI E SISTEMI TRATTAMENTO AUTOMATICO - ASSICURAZIONI - SERVIZI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 66 a 85
---	--	--------------

- *Risorse umane e sicurezza da (a) ad (h):* deve essere adottato e attuato uno strumento normativo che preveda:
 - a) la verifica (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - b) specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - c) l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, token di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - d) la restituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.
- *Crittografia (a), (c), (d), (e), (f):* deve essere adottato e attuato uno strumento che preveda l'implementazione e lo sviluppo sull'uso dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e sui meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.
- *Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h):* è prevista l'adozione e attuazione di uno strumento che definisca:
 - a) l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - b) la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni tratte dalle applicazioni;
 - c) la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - d) la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

8.3 Controlli dell'Odv

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

S.I.P.L.E.S. SARONNO E CUSMAGGIO - INTERFON - LOCALI DEPOSITO TRATTAMENTO PORTI COPERTI E SCOPERTI - PORTI DI VOLO TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - MANUTENZIONE NAVALI PROTEZIONE INDUSTRIALE Società a sociounico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 67 a 85
--	--	--------------

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento (rispetto delle prescrizioni sulle misure minime di sicurezza, ecc.) e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i vari profili specifici;

- in ordine alla gestione dei sistemi informativi;
- in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico nonché all'acquisto/aggiornamento delle licenze software.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico.

9. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati in materia di tutela dell'ambiente richiamati dall'art. 25-*undecies* del decreto, che sono stati individuati nel contesto organizzativo/operativo della Società.

Al fine di garantire un elevato livello di qualità delle attività svolte, al contempo, ridurre i rischi per l'ambiente, la S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale si è dotata delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015;
- OHSAS 18001:2007;

Nell'ambito del proprio sistema di gestione la S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale, anche al fine di perseguire i propri obiettivi definiti, ha scelto di operare secondo i seguenti principi generali in materia ambientale:

- rispettando rigorosamente tutti i requisiti cogenti contenuti nelle Prescrizioni Legislative applicabili alla propria attività;
- comunicando al pubblico, alle aziende del comprensorio, agli Enti preposti, ove possibile, le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività dell'impresa, perseguendo un dialogo aperto;
- promuovendo la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e realizzando programmi di informazione e formazione del personale;
- assicurando la cooperazione con le autorità pubbliche;
- attuando un piano di monitoraggio ambientale per prevenire gli impatti ambientali delle proprie attività;
- valutando in anticipo gli impatti ambientali di eventuali nuove attività o modifiche delle esistenti;
- definendo procedure conseguenti per ridurre la criticità di tali aspetti;
- fissando obiettivi e traguardi per un progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali;
- definendo le misure da adottare in caso di emergenza o incidente;
- attuando un piano efficace di manutenzione delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti nel loro complesso;
- cercando di ridurre i propri consumi e di utilizzare prodotti più ecocompatibili;
- effettuando una corretta gestione dei rifiuti e, quando possibile,

S.I.P.L.E.S. SARINATURE PENSIPROU - INTERAZIONE - LAVORO - IDEE STRUTTURE TRATTAMENTO PONTI COCCHI E SCOTTEH - PONTI DI VIOLA TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - SARMIGLIANTI RAVAI PROVE DI CARICO INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 69 a 85
--	--	--------------

- riducendone la produzione e favorendone il recupero ed il riciclo.
- controllando la quantità e la tipologia dei materiali e risorse utilizzati per la corretta definizione degli indicatori ambientali.

Particolare enfasi è posta sul rispetto degli obblighi di legge e, in particolare, sulla necessità di valutare e ridurre la possibilità che si verifichi un reato ambientale commesso nell'interesse o a vantaggio di S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

In tale ottica assumono particolare rilevanza, quale misura di prevenzione dei suddetti reati, le certificazioni di cui sopra, che prevedono per esempio:

- La definizione delle politiche, degli indirizzi e dell'organizzazione connessi al gestione ambientale;
- La Valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività dell'organizzazione ed elaborazione dei documenti;
- Organizzazione delle emergenze;
- Informazione e formazione dei lavoratori in materia di gestione ambientale.

Inoltre, quale controllo preventivo va considerato il Codice Etico adottato da S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

Il rispetto del Codice Etico è requisito essenziale per prevenire la configurazione di uno dei reati ambientali stabiliti e puniti all'articolo 25-undecies e, al contempo, prerogativo per promuovere la cultura dell'etica, dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale, oltreché l'osservanza di valori etici e un costante controllo preventivo della regolarità e della legalità dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali, al solo scopo di inquadrare l'ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati ambientali, contemplati all'articolo 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili all'Ente può ingenerare responsabilità dello stesso.

9.1 Le fattispecie di reato

Art. 452 bis c.p. – inquinamento ambientale

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale realizzando, in particolare:

- 1) L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452 quinquies c.p.- Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

S.I.P.L.E.S. SOCIETÀ ITALIANA PER L'ECOLOGIA TRATTAMENTO FORTI COPERTI E SCOPERTI - PONTI DI VOIO TRATTAMENTO A TIRACORRISONI - TRATTAMENTO A BAVAR CONVEGNI E INCHIESTE INDUSTRIALI Società a sociounico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 71 a 85
--	--	--------------

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

La fattispecie si realizza nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, si distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque venga deteriorato compromettendone lo stato di conservazione.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Norme in materia ambientale – D.Lgs. n. 152/06

Art. 137 commi 1, 2, 3, 5, 11 e 13 (scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti).

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o

S.I.P.L.E.S. SPECIALISTE IN PIANIFICAZIONE, INTERMEDIAZIONE E GESTIONE PIANIFICAZIONE FORME COOPERATIVE SCOUTARI - PIANIFICAZIONE PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA - PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 72 a 85
--	--	--------------

revocata e tali condotte riguardino gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (indicate nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/06).

Il reato si configura anche in caso di scarico di acque reflue industriali:

- Senza l'osservanza delle prescrizioni di autorizzazione o senza l'osservanza delle altre prescrizioni dell'autorità competente;
- Che superi i valori limite fissati dal D.Lgs. n. 152/06, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente.

Altre ipotesi di reato configurabili sono:

- La mancata osservazione dei divieti di scarico (sia sul suolo sia nel sottosuolo e nelle acque sotterranee);
- Lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui da processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione d'pare dell'autorità competente.

Art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzati)

Il reato è configurabile nel caso di:

- Una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione i rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 152/06;
- Gestione di una discarica non autorizzata;
- Realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- Realizzazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/06.

Art. 257 commi 1 e 2 (bonifica dei siti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il reato si realizza nel caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni della soglia di rischio, non avendo provveduto alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente. Il reato si configura anche in caso di mancata effettuazione della comunicazione prevista dalla norma.

Art. 258 comma 4 (Violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui un soggetto fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 comma 1 (Traffico illecito di rifiuti)

Il reato si configura in caso di spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o di spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del regolamento (CEE) su menzionato.

Art. 260 commi 1 e 2 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; tali attività devono essere effettuate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Art. 260 bis commi 6, 7 e 8 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Il reato si configura quando un soggetto, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e quando un soggetto inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Il reato può configurarsi anche in caso di rifiuti pericolosi, qualora durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Si ravvisa reato anche nel caso di trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI- Area Movimentazione fraudolentemente alterata.

Art. 279 comma 5 (Violazione dei valori limite di emissione).

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto nell'esercizio di uno stabilimento, violando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dalle norme o dalle prescrizioni imposte dalle autorità competenti, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

9.2. Attività sensibili per i reati in materia di tutela dell'ambiente

Al fine di garantire costantemente la tutela dell'ambiente nell'ambito di tutte le attività, l'organizzazione ha adottato e certificato con un organismo terzo un Sistema

S.I.P.L.E.S. ENERGIA, GESTIONE, AMBIENTE, QUALITÀ, SOSTENIBILITÀ TRATTAMENTO FORTI E DEBOLI, SCHEMI, PIANI DI VOTO TRATTAMENTO AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ, INNOVATION Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 74 a 85
---	--	--------------

di Gestione Ambientale conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015, il cui campo di applicazione riguarda le attività svolte dalla S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale.

Le procedure adottate nell'ambito dello stesso Sistema sono da ritenersi parte integrante del modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001.

Le principali Attività Sensibili che S.I.P.L.E.S. S.r.l. – Società Unipersonale ha individuato al proprio interno sono quindi state tutte certificate come da elenco di cui sopra.

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. degli *standard* di controllo generali;
- b. dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c. di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d. delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

9.2.1. Principi generali di comportamento

E' fatto divieto a tutti i destinatari del presente modello di:

- Adottare comportamenti che possano integrare un reato compreso fra quelli considerati dal decreto o che possano concorrere alla sua integrazione;
- Porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale; in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- In sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo.

In virtù dell'organizzazione aziendale, la gestione delle attività è demandata ai responsabili di Settore.

S.I.P.L.E.S. SARFATTORI RESISTIBILI - ATTIVITÀ DI LAVORO TECNICHE STRUTTURE TRATTAMENTO PONTI CORROSI - SCOPPIO - FUGHE DI VAPORI TRATTAMENTO ANTICORROSIONI - MANUTENZIONI NAVALI TRATTAMENTI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 75 a 85
---	--	--------------

I processi e le modalità per l'effettuazione delle attività sono disciplinati dalle procedure del Sistema di Gestione Ambientale da ritenersi parte integrante del modello organizzativo secondo il D.Lgs. 231/2001.

9.2.2. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti standard:

- Principi generali di comportamento;
- Standard di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- Standard di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.

9.2.3. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle Attività Sensibili sono quelli individuati nella parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

9.2.4. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole Attività Sensibili individuate sono di seguito descritti.

Avuto riguardo alla particolarità della presente parte Speciale, i presidi di controllo specifici:

- Ruoli e Responsabilità;
- Procedura;
- Segregazione;
- Tracciabilità;

sono stati inclusi nell'ambito delle Aree identificate (Pianificazione, Attuazione e funzionamento, Controllo e azioni correttive, Riesame della direzione) che costituiscono i fattori qualificanti del Sistema di Gestione Ambientale.

9.2.4.1. Pianificazione

Per le attività di pianificazione del sistema di gestione ambientale sono stabiliti i seguenti standard di controllo specifici:

- **Politica ed Obiettivi:** esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di ambiente che la Società stabilisce di raggiungere e che:
 - sia formalmente approvato dal datore di lavoro;
 - contenga l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di ambiente applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti;
 - preveda l'impegno alla prevenzione dell'inquinamento e al miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni del sistema di gestione ambientale;
 - sia adeguatamente diffusa ai dipendenti ed alle parti interessate
 - sia periodicamente riesaminata per assicurare che gli obiettivi in essa indicati siano idonei a mitigare gli impatti ambientali presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

9.2.4.2. Attuazione e funzionamento

Per le attività di attuazione e funzionamento del sistema di gestione ambientale sono stabiliti i seguenti *standard* di controllo specifici:

- **Norme e documentazione del sistema:** esistenza di un sistema integrato di procedure in materia di ambiente in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare, tali procedure riportano anche le modalità di gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.
- **Organizzazione e Responsabilità:** esistenza di documentazione ed atti aziendali relativi all'organizzazione ed alle responsabilità in materia. In particolare:
 - Datore di Lavoro (DDL): previsione dell'individuazione della figura datoriale in relazione alla struttura organizzativa della Società e al settore di attività di produttiva;
 - Deleghe di funzioni: esistenza di un sistema di deleghe di funzioni da parte del datore di lavoro predisposte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia
- **Individuazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali;** esistenza:
 - Di una norma aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione degli aspetti ambientali presenti nell'ambito delle attività aziendali. In particolare tale norma:
 - viii) identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessita di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione degli aspetti ambientali e la loro successiva valutazione;

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'AMBIENTE TRATTAMENTO DEI RIFIUTI - SOTTERRANEO - SOTTERRANEO Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 77 a 85
--	--	--------------

- ix) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali;
- x) prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per i diversi aspetti ambientali nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;
- dell'Analisi Ambientale dell'organizzazione contenente almeno:
 - iv) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
 - v) l'individuazione delle misure di prevenzione dell'inquinamento;
 - vi) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della prestazione ambientale dell'organizzazione;
- di una norma aziendale che provveda alla definizione delle modalità di qualifica dei fornitori e altri soggetti esterni con cui la società entri in relazione. Inoltre, è necessario prevedere clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, appalto e subappalto.
- *Controllo operativo affidamento di compiti e mansioni:* regolamentazione delle modalità operative per l'affidamento di compiti e mansioni ai lavoratori da parte del DDL. In particolare è necessario prevedere:
 - v) i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto all'impatto ambientale delle loro attività;
 - vi) la tracciabilità delle attività di *assessment* svolte a tale scopo;
- *Gestione delle emergenze:* la regolamentazione delle modalità operative per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sull'ambiente esterno. In particolare è necessario:
 - vi) individuare le misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
 - vii) definire le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione dell'inquinamento;
 - viii) individuare i provvedimenti per evitare rischi di deterioramento dell'ambiente esterno;
 - ix) indicare le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- *Consultazione e comunicazione; esistenza:*
 - di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche

- riguardanti l'ambiente e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
- della tracciabilità delle riunioni periodiche e della diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;
 - di uno standard di comunicazione/informativa in tema di ambiente, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione degli impatti ambientali.
- *Formazione, sensibilizzazione e competenza* – esistenza:
- di una norma aziendale che regolamenti l'attività di formazione e sensibilizzazione. In particolare tale norma definisce:
 - v) le modalità ed erogazione della formazione;
 - vi) i criteri di erogazione della formazione;
 - vii) con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche ambientali definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;

9.2.4.3. Controllo e azioni correttive

Per le attività di controllo e azioni correttive del sistema di gestione ambientale sono stabiliti i seguenti standard di controllo:

- *Misura e monitoraggio delle prestazioni*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino:
 - iv) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli incidenti ambientali;
 - v) modalità di comunicazione degli incidenti ambientali gestiti dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del sistema di gestione ambientale;
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – altri dati*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per:
 - iv) i dati riguardanti gli andamenti dei consumi di risorse non rinnovabili e più in generale le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- *Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie*: esistenza di documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli incidenti ambientali;
- *Audit*: regolamentazione delle modalità operative relative alle attività di audit e alla verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale. Inoltre è necessario prevedere:

S.I.P.L.E.S. SISTEMI INTEGRATI PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE AMBIENTALE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE CONSULENZA E FORMAZIONE Società a soci unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 79 a 85
--	--	--------------

- vii) la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato);
- viii) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata;
- ix) le modalità di registrazione degli audit;
- x) le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione ambientale in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
- xi) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive;
- xii) le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit al datore di lavoro.

9.2.4.4. Riesame della direzione

Per le attività di riesame della direzione sul sistema di gestione ambientale lo standard di controllo prevede l'esistenza di una documentazione aziendale da cui risultino ruoli, responsabilità e modalità di *Conduzione del processo di riesame* in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione ambientale. Tale documentazione assicura la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività di:

- vi) analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
- vii) analisi dei risultati degli Audit;
- viii) analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione ambientale (incidenti ambientali);
- ix) stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
- x) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione ambientale della Società.

9.3 Controlli dell'Odv

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare con l'Amministratore Unico, i responsabili dei servizi di igiene urbana, macro e micro raccolta e bonifiche in ordine alle attività connesse ai processi sensibili, con particolare riferimento a:

- gestione dei rifiuti;
- gestione delle situazioni di emergenza aventi impatto ambientale (es. versamento accidentale di prodotti chimici), che potrebbero indurre eventi di inquinamento ambientale diffuso e/o disastro ambientale;
- gestione di siti di stoccaggio.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico.

S.I.P.L.E.S. SARINIERE FUSAPPOLO - FATTORAZZI - LAKE EQUISTRETTI TRATTAMENTO PORTI CONTINUI E SCORRELI - PORTI DI SOLO TRATTAMENTO ANTICORROSIONE - PAVIMENTI IN BAVALE PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 81 a 85
---	--	--------------

10. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati dall'art. 25-*duodeces* del decreto, che sono stati individuati nel contesto organizzativo/operativo della Società.

10.1 Le fattispecie di reato

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

"Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato"

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato quando:

- I lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- I lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- I lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Art. 603 bis c.p., Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più

rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

(1) Articolo introdotto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.

10.2 Attività sensibili per i reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La principale Attività Sensibili che S.I.P.L.E.S. S.r.l. ha individuato al proprio interno è la seguente:

- **Assunzione, amministrazione e gestione del personale**

Nel caso in cui esponenti della Società si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a. degli *standard* di controllo generali;
- b. dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- c. di quanto regolamentato dalla documentazione e dagli atti aziendali;
- d. delle disposizioni di legge.

E' responsabilità delle singole Unità Organizzative interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale, in accordo a quanto previsto dalla Parte Generale.

10.2.1. Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti dell'Ente, in via diretta, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, dal Codice Etico, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili;
- stretta osservanza delle responsabilità definite dalla Direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili.

Conseguentemente, è vietato:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

10.2.2. Il sistema dei controlli

Nello svolgimento delle Attività Sensibili la Società si ispira ai seguenti *standard* di controllo:

- *Standard* di controllo generali, applicabili a tutte le Attività Sensibili prese in considerazione;
- *Standard* di controllo specifici, applicabili a ciascuna delle Attività Sensibili per la quale sono individuati.
-

10.2.3. Standard di controllo generali

Gli *standard* di controllo generali relativi alle Attività sensibili sono quelli individuati nella Parte relativa ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

10.2.4. Standard di controllo specifici

Gli *standard* di controllo specifici, definiti per le singole attività sensibili individuate, sono di seguito descritti:

S.I.P.L.E.S. Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 84 a 85
---	--	--------------

10.2.4.1. Assunzione, amministrazione e gestione del personale

- *Ruoli e responsabilità:* l'individuazione di ruoli e responsabilità per la regolamentazione del processo di assunzione del personale di sede nazionale e di sede estera;
- *Procedura:* la formalizzazione delle principali modalità operative per la gestione del processo di assunzione del personale, con la previsione:
 - i. della definizione e approvazione del budget per il fabbisogno di personale necessario;
 - ii. dei criteri oggettivi e trasparenti di selezione dei candidati;
 - iii. della valutazione del candidato;
 - iv. della modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
 - v. delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione e assunzione;
 - vi. del controllo per i lavoratori extracomunitari del possesso di Carta di soggiorno (ovvero Permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo, che ha validità a tempo indeterminato) o di permesso di soggiorno regolarmente valido; in quest'ultimo caso occorre anche verificare la regolarità della Certificazione alloggiativa, acquisendone copia unitamente alla copia del contratto di affitto o atto di compravendita dell'immobile o dichiarazione di ospitalità effettuata presso il Comune o il Comando dei vigili Urbani;
 - vii. verificare la corretta utilizzazione anche da parte degli appaltatori, sub-appaltatori e sub-fornitori dei lavoratori extracomunitari;
 - viii. per ogni contratto o ordinativo a fronte di una prestazione lavorativa, in caso di impiego di personale extracomunitario acquisire la documentazione relativa al permesso di soggiorno come specificato al punto vi;

In mancanza, nel caso di sub-appaltatori e/o sub-fornitori, autodichiarazione da parte dell'appaltatore che detto personale è in possesso di regolare permesso di soggiorno con esplicito impegno, da parte dell'appaltatore, al controllo periodico della validità di detto permesso.
- *Segregazione:* la segregazione delle responsabilità tra le Unità Organizzative competenti che svolgono le attività di richiesta di assunzione di personale, di valutazione/selezione del personale, della definizione della proposta di assunzione, della firma della lettera di assunzione;
- *Tracciabilità:* la predisposizione, registrazione e archiviazione della documentazione al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del

S.I.P.L.E.S. SINDACATO ITALIANO PER LA PREVENZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA GRATUITAMENTE PER I SOCI E SCORRERE I PUNTI DI VIGILANZA TRATTAMENTO ASSISTENZIALE - ASSISTENZA IN TUTTA LA PROTEZIONE DEI DIRIGENTI Società a socio unico	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D.LGS. 231/2001 PARTE SPECIALE	Pag. 85 a 85
---	--	--------------

processo relativamente al personale assunto extracomunitario con qualifica di quadro/impiiegato/operaio.

10.3 Controlli dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici, anche a campione, sulle attività connesse ai Processi Sensibili relativi ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

I controlli sono mirati alla verifica della conformità delle attività in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, nelle disposizioni organizzative e procedurali in essere.

Resta fermo il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso, nel rispetto della normativa vigente, a tutta la documentazione dell'Ente rilevante inerente i Processi Sensibili.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi

- Con il responsabile del servizio personale in ordine:
 - al processo di assunzione del personale
 - alla selezione di società di somministrazione di mano d'opera.
- Con l'Amministratore Unico in riferimento:
 - alla qualifica degli appaltatori;
 - alla gestione degli appalti.

In caso di ispezioni deve essere trasmesso all'OdV copia del verbale entro le 24 ore successive.

Di detti controlli, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Unico.

S.I.P.L.E.S. S.r.l.
Società Unipersonale

CODICE ETICO

INDICE

1. Premessa.....	4
2. Disposizioni comuni.....	6
2.1 Destinatari.....	6
2.2 Responsabilità della Società.....	7
2.3 Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali.....	7
2.4 Obblighi per il personale.....	7
2.5 Valenza del Codice nei confronti di terzi.....	8
3. Principi etici della Società.....	9
3.1 Valore strategico delle risorse umane.....	9
3.2 La qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati.....	9
3.3 L'integrità.....	9
3.4 Il conflitto di interessi.....	10
3.5 L'imparzialità.....	10
3.6 L'obbligo di riservatezza.....	10
3.7 La tutela del patrimonio aziendale.....	11
3.8 I comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno.....	11
3.9 La responsabilità individuale.....	11
3.10 La responsabilità sociale.....	11
3.11 I rapporti con la concorrenza.....	13
3.12 Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato.....	13
3.13 Rispetto della legalità e dei valori democratici.....	13
4. Norme e standard di comportamento.....	14
4.1 I rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni.....	14
4.1.1 Rapporti con la clientela.....	14
4.1.2 Rapporti con i fornitori.....	14
4.1.3 Rapporti con i collaboratori esterni.....	15

4.2	I rapporti con il personale	15
4.3	Norme di comportamento per la tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza.....	16
4.4	Il Sistema di Controllo Interno	17
4.5	I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione	17
4.6	I rapporti con le Organizzazioni sindacali	18
4.7	I rapporti con gli organi di informazione	18
4.8	Salute, sicurezza, ambiente e energia	18
4.9	Attuazione del Codice Etico	19
4.10	Interpretazione e violazioni del Codice	19

1. Premessa

La Società del Gruppo S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale agisce sui mercati e nella società, realizzando per i Clienti opere, con prevalenza il montaggio di qualsiasi impianto a carattere industriale, navale e civile- lavorazioni di sabbiatura, picchettatura, manutenzione e trattamento protettivo di carene, casse, gavoni, serbatoi, celle secche e pitturazioni di locali interni; -esecuzione, manutenzione e ripristino di trattamenti protettivi ponti di volo, ponti scoperti e pavimentazioni locali interni di Unità Navali;- lavori marittimi di manutenzione di apparecchiature portuali. In tale contesto si dedica a soddisfare i bisogni collettivi per il miglioramento della qualità della vita e per il successo dei propri Clienti e delle Pubbliche Amministrazioni servite. E' in prima linea nel promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il rispetto dell'ambiente e del territorio, ponendo l'innovazione come costante riferimento per l'eccellenza e la lealtà e la professionalità al centro del proprio operare.

La pluralità di stakeholder, sia interni (soci, management, personale dipendente) che esterni (clienti e fornitori attuali e potenziali, finanziatori, creditori, istituzioni pubbliche), interessati alla realizzazione della predetta missione attribuisce sempre più valore, oltre che al risultato economico, ad aspetti come la qualità, l'immagine, l'affidabilità e, più in generale, la reputazione dell'impresa in termini di responsabilità etica, sociale e ambientale. Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra la Società e i suoi stakeholder s'impone, innanzitutto, il costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che le regole giuridiche possono, comunque, non essere sufficienti e che devono essere affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici idonei ad orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti.

Assume quindi assoluto rilievo l'etica come mezzo per orientare i comportamenti degli Organi sociali, del management, del personale dipendente e dei collaboratori esterni oltre e al di là della norma e delle procedure aziendali.

L'esistenza e l'osservanza di questo sistema di regole etiche consente alla Società di esercitare il proprio ruolo responsabilmente, producendo opere, beni e servizi di qualità con i minori costi possibili per i propri clienti, e facilita il gioco di squadra, che è condizione necessaria per assolvere una funzione alla cui realizzazione concorre una pluralità di soggetti.

Il Codice Etico deve essere interpretato come una "carta dei diritti e dei doveri fondamentali" attraverso la quale la Società enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001, rendendo note le "regole del gioco".

Il presente Codice Etico, formalmente approvato dalla S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale, impegna gli organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con il Gruppo.

Al Codice vengono attribuite:

- una funzione di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli stakeholder affinché questi ultimi possano ritrovare in esso un riconoscimento delle loro aspettative;
- una funzione cognitiva: il Codice, attraverso l'enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- una funzione preventiva: la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli stakeholder devono uniformarsi, costituisce l'espressa dichiarazione dell'impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;
- una funzione di incentivo: il Codice, imponendo l'osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Analogamente, dall'osservanza dei principi e delle norme del Codice, dipende la reputazione di tutto il management e del personale dipendente e il rapporto di fiducia reciproca tra questi e la Società di appartenenza.

Il Codice Etico è articolato in:

- disposizioni comuni, che definiscono i destinatari del Codice, gli obblighi della Società e del suo personale, la valenza da attribuire al Codice nei confronti di terzi, il valore contrattuale del Codice;
- principi etici della Società, che definiscono i valori di riferimento nelle attività.
- norme e standard di comportamento, che definiscono linee guida che devono orientare, sulla base dei principi etici e al di là della osservanza delle leggi, i comportamenti di tutto il personale, con particolare riguardo a coloro che hanno responsabilità direttive e degli Organi sociali con funzioni di amministrazione e/o controllo.

2. Disposizioni comuni

2.1 Destinatari

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna agli Organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai partner commerciali, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Compete in primo luogo agli Organi sociali e al management dare concretezza ai valori e ai principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità assunte verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

Infatti, l'esistenza di codici scritti di comportamento e la prova che il personale li abbia ricevuti e compresi, non ne assicura l'osservanza: il rispetto delle norme di comportamento non è intrinseco all'esistenza di codici, ma è piuttosto assicurato dalle azioni e dagli esempi del management. Risulta, quindi, centrale il ruolo degli Organi sociali, cui è demandata l'attuazione concreta dei principi del Codice nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, gli Amministratori sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi imprenditoriali, nel proporre e realizzare i progetti e gli investimenti, nonché in qualsiasi decisione o azione che abbia riflessi sui valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, sul profitto dei soci e sul benessere dei dipendenti.

Allo stesso modo, il management deve ispirarsi ai medesimi principi nell'esercizio delle proprie responsabilità, sia nei rapporti interni, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia nei rapporti con i terzi con i quali entrano in contatto.

Le Società, contestualmente al dovuto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, si attiene rigorosamente ai principi, agli obiettivi e alle regole previste nel Codice. Tale impegno è richiesto non solo al personale, ma anche ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

La Società non tollera la violazione di questi principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l'integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

2.2 Responsabilità della Società

La Società si impegna, a:

- garantire la massima diffusione del Codice presso il personale e presso i terzi;
- assicurare l'aggiornamento costante del Codice, in relazione alla sua concreta efficacia ad al mutamento delle esigenze aziendali e della normativa vigente;
- garantire ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- svolgere verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme del Codice, valutando i fatti ed assumendo in caso di accertata violazione adeguate misure sanzionatorie;
- garantire da possibili ritorsioni di qualunque genere derivanti dall'aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice.

2.3 Obblighi delle unità/strutture organizzative aziendali

Ogni Responsabile di unità/struttura organizzativa aziendale ha l'obbligo di:

- costituire con il proprio operato un esempio per i propri collaboratori;
- orientare il personale dipendente all'osservanza del Codice;
- adoperarsi perché il personale dipendente comprenda che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro; scegliere con cura, nell'ambito delle proprie responsabilità, personale dipendente e collaboratori esterni per impedire che vengano affidati incarichi a persone che non diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare le norme del Codice;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile, o la Direzione, su notizie direttamente acquisite o fornite dal personale dipendente circa possibili casi di violazione delle norme;
- attuare prontamente adeguate misure correttive, quando richiesto dalla situazione;
- impedire qualunque tipo di ritorsione.

2.4 Obblighi per il personale

A tutto il personale è richiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice e delle norme di riferimento, interne ed esterne, che regolano l'attività svolta nell'ambito della funzione di competenza. Il personale ha inoltre l'obbligo di:

- osservare diligentemente le norme del Codice, astenendosi da comportamenti ad esso contrari;
- rivolgersi ai propri Responsabili o alla Direzione in caso di necessità di chiarimenti circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- riferire tempestivamente ai propri Responsabili o alla Direzione qualsiasi notizia appresa in merito a possibili violazioni del Codice e qualsiasi richiesta ricevuta di violare il Codice stesso;
- offrire la massima collaborazione per accertare le possibili violazioni.

2.5 Valenza del Codice nei confronti di terzi

Nei confronti di terzi, tutto il personale del Gruppo, in ragione delle responsabilità assegnate, provvederà a:

- dare adeguata informazione circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività.

3. Principi etici della Società

3.1 Valore strategico delle risorse umane

Le risorse umane sono il grande patrimonio della Società. Ne costituiscono la forza, l'efficacia, l'intelligenza, la reputazione e una garanzia per l'avvenire. Solo con il pieno coinvolgimento ad ogni livello, nel lavoro di squadra, nella condivisione degli obiettivi, nonché nella loro tutela e promozione, la Società può assolvere alla sua missione.

La missione consiste proprio nel porsi costantemente con spirito di servizio a disposizione dei propri clienti pubblici e privati.

3.2 La qualità dei prodotti forniti e dei servizi erogati

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, garantendo che i prodotti forniti e i servizi erogati siano sempre all'altezza delle migliori innovazioni esistenti ed assicurino il massimo grado di efficacia e di qualità.

3.3 L'integrità

L'integrità è un elemento importante del patrimonio aziendale ed è la più forte garanzia dell'impegno civile dell'impresa nei confronti di tutte le persone che in essa lavorano, di tutti i fornitori, di tutti i suoi clienti e di tutti i suoi stakeholder in generale.

Il rispetto di tale principio si ottiene applicando la legge e rispettando le regole dell'integrità morale in ogni settore di attività ed in ogni circostanza.

La Società non tollera violazioni a questo principio e, pertanto, disincentiva in ogni modo pratiche di corruzione, per tutelarsi quale istituzione economica, culturale e sociale, produttrice di ricchezza, di lavoro e di tecnologia. Non è, quindi, permesso corrispondere e/o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per condizionare o remunerare l'operato del loro ufficio o, comunque, per acquisire trattamenti di favore.

Gesti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono ammessi solo nel caso in cui siano di modico valore e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o il credito di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi in modo improprio. In ogni caso, tale tipologia di spese deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato. Parimenti, è fatto divieto agli Organi sociali, al management, al personale

dipendente, ai collaboratori esterni, in particolar modo nel caso di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, di ricevere e/o richiedere omaggi o trattamenti di favore non attribuibili a normali relazioni di cortesia e della situazione deve essere informato, anche verbalmente, il proprio Responsabile.

3.4 Il conflitto di interessi

Tutto il personale della Società nell'esercizio delle proprie funzioni – ai diversi livelli di responsabilità non deve assumere decisioni o svolgere attività in conflitto con gli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio. Le situazioni in contrasto con questa norma devono essere immediatamente comunicate ai propri Responsabili o alla Direzione.

I componenti degli Organi sociali, il management, il personale dipendente ed i collaboratori della Società devono evitare conflitti di interesse tra eventuali attività economiche personali e familiari e le mansioni che svolgono all'interno della struttura. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- utilizzo della propria posizione nella Società o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori, concorrenti.

3.5 L'imparzialità

Nelle relazioni con i suoi stakeholder (ad esempio: gare di appalto, procedimenti contenziosi, percorsi di carriera, ecc.), la Società evita ogni discriminazione fondata ad esempio su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e fede religiosa, non tiene conto di raccomandazioni o suggerimenti di provenienza esterna o interna ed assicura imparzialità ed equità nel rispetto delle regole legali e contrattuali e dei principi sanciti nel presente Codice. Ogni tentativo di contravvenzione a questa regola deve essere comunicato alle strutture aziendali competenti.

3.6 L'obbligo di riservatezza

La riservatezza è uno dei valori fondamentali da rispettare nella concreta operatività della Società, in quanto contribuisce alla reputazione della Società stessa.

Tutto il personale, di ogni ordine e grado, ed i collaboratori esterni sono tenuti al rispetto di tale principio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, gli Organi sociali, il

management, il personale dipendente ed i collaboratori esterni della Società devono garantire la riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa e che sono considerati come appartenenti alla Società e, come tali, non possono essere utilizzati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione.

L'obbligo di riservatezza sulle informazioni confidenziali acquisite è imposto anche ai soggetti con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali o di altro genere. Analogamente, la Società si impegna a tutelare le informazioni relative al proprio personale e ai terzi, prodotte o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni ed a garantire la privacy degli interessati.

3.7 La tutela del patrimonio aziendale

Tutto il personale deve rispettare, proteggere e custodire i valori e i beni che gli sono stati affidati. È vietato utilizzare se non ad esclusivo profitto della Società risorse, beni o materiali di proprietà della stessa.

3.8 I comportamenti nei luoghi di lavoro e all'esterno

Il personale della Società deve sempre conformare la propria condotta alle disposizioni ed alle procedure aziendali nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e dal contratto di lavoro. I comportamenti dirigenziali, in particolare, devono essere sempre improntati alla correttezza ed all'equità, in quanto vengono a costituire dei modelli di riferimento per tutti i collaboratori.

3.9 La responsabilità individuale

Ognuno è responsabile delle azioni poste in essere nello svolgimento della propria attività lavorativa. Inoltre, per coloro che svolgono funzioni direttive si aggiunge anche la responsabilità di sorvegliare l'attività svolta dal personale soggetto alla loro direzione e controllo.

3.10 La responsabilità sociale

La Società assume come valori essenziali della sua azione:

a) *Lo sviluppo e la tutela della professionalità*

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la

professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, ricerca, selezione, assunzione e sviluppo di carriera rispondono soltanto a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazione alcuna.

b) *La sicurezza sul lavoro*

Il Gruppo si impegna ad assicurare il continuo miglioramento della sicurezza sul lavoro anche attraverso la definizione di specifiche procedure ed il controllo della loro corretta implementazione. L'innovazione tecnologica e organizzativa da un lato, contribuisce in maniera significativa all'incremento della sicurezza sul lavoro e, dall'altro, esige la scrupolosa osservanza della normativa vigente.

In assenza di normative in materia, la Società si impegna a rappresentare il problema alle Autorità competenti, continuando ad operare, nel contempo, secondo standard di massima affidabilità.

c) *La salute*

La Società si impegna a tutelare la salute di tutto il personale in ogni luogo e condizione di lavoro.

La prevenzione sanitaria e il rispetto delle norme igieniche avviene nella piena tutela della privacy.

d) *Il rispetto dell'ambiente*

La Società si impegna a garantire il diritto dei cittadini al rispetto dell'ambiente seguendo le seguenti direttive generali:

- rispettando rigorosamente tutti i requisiti cogenti contenuti nelle Prescrizioni Legislative applicabili alla propria attività;
- comunicando agli stakeholder, ove possibile, le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente delle attività dell'impresa, perseguendo un dialogo aperto;
- promuovendo la responsabilità dei dipendenti di ogni livello verso la protezione dell'ambiente e realizzando programmi di informazione e formazione del personale;
- assicurando la cooperazione con le autorità pubbliche;
- attuando un piano di monitoraggio ambientale per prevenire gli impatti ambientali delle proprie attività;
- valutando in anticipo gli impatti ambientali di eventuali nuove attività o modifiche delle esistenti;
- definendo procedure conseguenti per ridurre la criticità di tali aspetti;
- fissando obiettivi e traguardi per un progressivo miglioramento delle prestazioni ambientali;

- definendo le misure da adottare in caso di emergenza o incidente;
- attuando un piano efficace di manutenzione delle attrezzature, degli impianti e degli ambienti nel loro complesso;
- cercando di ridurre i propri consumi energetici;
- cercando di utilizzare prodotti più ecocompatibili;
- effettuando una corretta gestione dei rifiuti e, quando possibile, riducendone la produzione e favorendone il recupero ed il riciclo.
- controllando la quantità e la tipologia dei materiali e risorse utilizzati per la corretta definizione degli indicatori ambientali.

3.11 I rapporti con la concorrenza

La Società rispetta rigorosamente le disposizioni di legge in materia di concorrenza e si astiene da comportamenti ingannevoli, collusivi e da ogni forma di concorrenza sleale.

3.12 Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della Società è costituito dal rispetto di principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società, il regolare andamento del mercato l'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza e, in genere, la trasparenza e la correttezza dell'attività della Società sotto il profilo economico e finanziario. La Società, pertanto, intende garantire la diffusione e l'osservanza di regole di comportamento intese alla salvaguardia dei predetti valori, anche al fine di prevenire la commissione dei reati societari contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

3.13 Rispetto della legalità e dei valori democratici

La Società si impegna a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, e a non agevolare in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite, garantendo viceversa il rispetto della legalità e dei valori dell'ordinamento democratico.

4. Norme e standard di comportamento

Facendo propri i principi etici indicati in precedenza, la Società ritiene prioritario improntare le relazioni con gli stakeholder sulla base delle seguenti norme di comportamento.

4.1 I rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esterni

4.1.1 Rapporti con la clientela

I rapporti con la clientela pubblica e privata devono essere continuamente rafforzati attraverso l'efficienza, la qualità dei servizi e delle opere realizzate, il livello di sviluppo tecnologico e l'affidabilità dei prodotti, nonché mediante l'informazione tempestiva precisa e veritiera sui servizi e sulle prestazioni offerte.

E' fatto obbligo al personale di:

- rispettare le procedure interne per la gestione dei rapporti con la clientela pubblica e privata;
- offrire con efficienza e cortesia e nel rispetto delle previsioni contrattuali, prestazioni di alta qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità dei clienti.

La Società si impegna a garantire adeguati standard di qualità delle prestazioni offerte sulla base di livelli predefiniti e a ricorrere a moderne metodologie di verifica e misurazione del livello di soddisfazione della clientela per impostare interventi correttivi e migliorativi attraverso il contatto diretto con la clientela.

Si impegna, altresì, a dare sempre riscontro ai suggerimenti, ai reclami e alle contestazioni dei clienti, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi (posta, email, posta elettronica certificata, telefono, siti internet).

4.1.2 Rapporti con i fornitori

La selezione dei fornitori deve essere effettuata in base a valutazioni obiettive. I contratti con i fornitori devono essere redatti nella forma prescritta dalle disposizioni.

E' fatto obbligo al personale della Società di:

- rispettare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- rispettare le condizioni contrattualmente previste;
- inserire nei contratti con i fornitori l'obbligazione espressa di presa visione del presente Codice.

4.1.3 Rapporti con i collaboratori esterni

Ai collaboratori esterni (compresi consulenti, intermediari, agenti, etc.) è richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico.

Il personale, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

- rispettare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- operare solo con persone e imprese qualificate e di buona reputazione;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile, in caso di incertezze relativamente a possibili violazioni del Codice da parte di collaboratori esterni;
- inserire nei contratti di collaborazione esterna l'obbligazione espressa di attenersi ai principi del Codice, indicando quale sanzione a fronte di eventuali violazioni la risoluzione del contratto e/o azioni di risarcimento danni.

Gli accordi con i collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto. In ogni caso, il compenso da corrispondere deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e, comunque, alle capacità professionali ed all'effettiva prestazione eseguita.

4.2 I rapporti con il personale

La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca. Accanto alla formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del dipendente (ad esempio per i neoassunti), viene svolta una formazione ricorrente rivolta a tutto il personale e finalizzata allo sviluppo delle capacità e delle competenze di ciascuno e alla piena valorizzazione delle risorse nell'ambito delle attività lavorative.

Nella gestione del personale, la Società assicura a tutti le medesime opportunità, garantendo un trattamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. La Società si

impegna inoltre a tutelare l'integrità morale del personale, evitando che questo subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. Per questo motivo salvaguarda il personale da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali o atteggiamenti intimidatori e ostili nelle relazioni di lavoro interne o esterne, così come non viene tollerato, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro, prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze analoghe o consumare o cedere sostanze stupefacenti.

La Società si impegna a vigilare sul rispetto delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.

4.3 Norme di comportamento per la tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza

Gli Organi sociali, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e ad agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

Inoltre, la Società:

- non consente che vengano poste in essere attività od omissioni che possano costituire ostacolo allo svolgimento delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza preposte ai settori di attività in cui opera. A tal fine, è imposto agli Organi sociali, al management, al personale dipendente ed ai collaboratori esterni di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

4.4 Il Sistema di Controllo Interno

La Società diffonde a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dalla assunzione di una mentalità orientata all'esercizio del controllo. Deve essere promossa ed incentivata una positiva attitudine ai controlli da parte degli Organi sociali e del management, a tutti i livelli, in considerazione dell'apporto che questi danno al miglioramento dell'efficienza.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell'impresa, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Il monitoraggio e la valutazione dei processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance è assegnato alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza.

Per lo svolgimento di tali attività è consentito il libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni necessarie.

4.5 I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione

I rapporti con Enti pubblici di qualsiasi natura devono essere trasparenti e coerenti con la politica della Società. Tali rapporti non sono fondati su promesse, elargizioni in denaro, concessioni di beni in natura per promuovere l'attività sociale o per difendere le proprie posizioni di mercato. La Società non interviene nella sfera dei poteri pubblici o in quella politica per favorire interessi terzi allo scopo di ricevere benefici di varia natura.

Essa vigila affinché quanto sopra non venga aggirato surrettiziamente attraverso rapporti di consulenza, di aiuti, di sponsorizzazioni, di pubblicità o incarichi personali. Si ribadisce che omaggi e gesti di cortesia e di ospitalità verso esponenti di governi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e pubblici dipendenti sono ammessi quando siano di valore modesto e comunque tali da non pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi impropri. In ogni caso tale tipologia di spese deve essere sempre autorizzata dal proprio Responsabile e documentata in modo adeguato. In coerenza con quanto definito in tema di integrità, si ribadisce, inoltre, che agli Organi sociali, al management, al personale dipendente è tassativamente fatto divieto di richiedere o accettare somme di denaro o altre

utilità per l'esecuzione di atti contrari o conformi al proprio ufficio, anche se nell'interesse della Società.

In particolare e in via esemplificativa, nei rapporti con rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e della Pubblica Amministrazione in genere, italiana od estera, è vietato:

- promettere o concedere favoritismi nell'assunzione di personale, nella scelta di fornitori di beni e servizi, nella comunicazione di informazioni e documenti;
- produrre documenti e/o dati falsi o alterati od omettere informazioni dovute, anche al fine di ottenere contributi/sovvenzioni/finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di Enti pubblici o della Comunità Europea;
- destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

4.6 I rapporti con le Organizzazioni sindacali

La Società non elargisce contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a Organizzazioni sindacali, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

I rapporti con dette Organizzazioni sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate.

4.7 I rapporti con gli organi di informazione

I rapporti con i mass media devono essere trasparenti e coerenti con la politica sociale al fine di garantire massima tutela dell'immagine e del marchio della Società..

La comunicazione con l'esterno attraverso la stampa ed i mass media è intrattenuta dalle funzioni aziendali a ciò formalmente delegate ed in coerenza con le regole sociali.

4.8 Salute, sicurezza, ambiente e energia

La Società affronta il futuro avendo come valori primari le politiche per la sicurezza, la tutela ambientale e il risparmio energetico. L'obiettivo di lungo periodo è di far tendere a zero, gli infortuni sul lavoro e l'impatto sull'ambiente nonché di massimizzare il risparmio energetico.

Nel campo della sicurezza, l'obiettivo generale è quello di una ulteriore riduzione del numero e delle conseguenze degli incidenti, facendo leva sugli investimenti tecnologici, su nuove politiche attive per il fattore umano e sulla formazione.

Riguardo alla sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, la Società è impegnata a stimolare sempre più il management e il personale dipendente al rispetto sostanziale del vasto quadro legislativo avviato con le leggi 626/94, 494/96 e 81/2008, con l'obiettivo di conseguire risultati paragonabili ai benchmark di settore.

Relativamente all'ambiente, la Società è fortemente impegnata in un cambiamento culturale interno che consenta di affrontare e gestire in modo strutturato, con politiche di medio periodo e programmi formalizzati, le istanze e le problematiche ambientali.

In questo campo gli obiettivi sono, da un lato, il mantenimento della conformità legislativa ambientale e, dall'altro, la costruzione coordinata di un sistema di gestione e di un bilancio ambientale che evidenzia, sia le eccellenti performance attuali, sia gli ulteriori progressi che saranno conseguiti nel tempo anche ricorrendo, ove possibile, a risorse rinnovabili.

Tutto il personale, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

4.9 Attuazione del Codice Etico

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale s'impegna a diffondere con mezzi adeguati la conoscenza dei principi contenuti nel presente Codice Etico.

In particolare una copia del Codice Etico sarà affissa nei locali della sede legale o delle sedi decentralizzate delle società e pubblicata sul sito aziendale: www.siples.it.

La S.I.P.L.E.S S.r.l. – Società Unipersonale curerà il periodico aggiornamento del Codice, al fine di mantenere i contenuti costantemente adeguati alla normativa vigente ed all'affettiva realtà aziendale.

4.10 Interpretazione e violazioni del Codice

La violazione delle norme e l'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice Etico incidono sul rapporto di fiducia con la Società; per i dipendenti la sua osservanza fa parte delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro.

Nei contratti con i terzi è espressamente prescritto l'obbligo al rispetto del Codice Etico.

Ciascun collaboratore o dipendente deve tempestivamente segnalare, al proprio responsabile o referente interno, qualsiasi violazione del Codice, ovvero qualunque richiesta di violazione dello stesso, da chiunque ricevuta, fornendo tutte le informazioni in suo possesso.

E' comunque compito di ciascun dipendente, socio, membro di organi sociali o collaboratore, verificare, nell'ambito delle proprie conoscenze e competenze, la correttezza dei processi cui è chiamato a partecipare, dando immediata comunicazione al superiore gerarchico, di qualsiasi comportamento che non appaia conforme alle buone regole dell'agire, alla correttezza imprenditoriale o che, addirittura, possa costituire, a suo avviso, reato.

L'accertamento di una violazione costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comporta la comminazione di una sanzione, fra quelle previste nei contratti di lavoro, ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale e/o l'avvio di un'iniziativa legale, civile o penale.

In ogni caso, la sanzione conseguente all'accertamento di una violazione del Codice Etico è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale.

L'entità della sanzione deve comunque essere proporzionata alla gravità della violazione accertata.

Per qualsiasi quesito relativo al Codice Etico i dipendenti e le parti terze sono invitate a contattare la Direzione.

S.I.P.L.E.S. S.r.l.

SABBIATURE INDUSTRIALI - PITTURAZIONI - LAVORI EDILIZI STRADALI

TRATTAMENTO PONTI COPERTI E SCOPERTI - PONTI DI VOLO
TRATTAMENTI ANTICORROSIVI - MANUTENZIONI NAVALI
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

Società a socio unico

*Catalogo degli illeciti amministrativi
e dei reati presupposto della
responsabilità degli enti*

(Decreto Legislativo n.231 del 08/06/2001 e successive modifiche)

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 316-bis codice penale (<i>Malversazione a danno dello Stato</i>) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> (omissis)	Articolo 316-ter codice penale (<i>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</i>) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a €. 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €. 5.164,00 a €. 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> (omissis)	Articolo 640 codice penale (<i>Truffa</i>) Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €. 51,00 a €. 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €. 309,00 a €. 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, co. N.7
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> (omissis)	Articolo 640-bis codice penale (<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>) La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
Articolo 24 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i> (omissis)	Articolo 640-ter codice penale (<i>Frode informatica</i>) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €. 51,00 a €. 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €. 309,00 a €. 1.549,00 se ricorre una delle circostanze prestate dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da €. 600,00 a €. 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, n. 7.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 476 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>)

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 477 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 478 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 479 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici</i>) Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 480 codice penale (<i>Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative</i>) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 481 codice penale (<i>Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità</i>) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 482 codice penale (<i>Falsità materiale commessa dal privato</i>)

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		Se taluno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo..
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni) Chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso) Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 490 codice penale (Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri) Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (Documenti informatici) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		Articolo 492 codice penale (<i>Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti</i>) Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 491-bis codice penale (<i>Documenti informatici</i>) Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capostesso concernenti gli atti pubblici. Articolo 493 codice penale (<i>Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico</i>) Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 615-ter codice penale (<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 615-quater codice penale (<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 615-quinquies codice penale (<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 617-quater codice penale (<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso 1) In danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 617-quinquies codice penale (<i>Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 635-bis codice penale (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</i> (omissis)	Articolo 635-ter codice penale (<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive; Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-quater codice penale (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 635-quinquies codice penale (<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>) Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Articolo 635 codice penale (<i>Danneggiamento</i>) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Articolo 24-bis comma 3 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</i>	Articolo 1, comma 11 D.L. 21/9/19 n. 105 Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 24-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</i> (omissis)	Articolo 640-quinquies codice penale (<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</i>) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità organizzata</i> 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter, e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. Articolo 600 codice penale (<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</i>) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a vent'anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
Articolo 24-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità Organizzata</i> (omissis)	Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 24- ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti di criminalità Organizzata (omissis)</i>	Articolo 416-ter codice penale (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>) Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e	Articolo 317 codice penale (<i>Concussione</i>) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.	
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 318 codice penale (<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>) Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 319 codice penale (<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</i>) Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è con la reclusione da sei a dieci anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 319-bis codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il o il rimborso di tributi.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 319-ter codice penale (<i>Corruzione in atti giudiziari</i>) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione Illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 319-quater codice penale (Induzione indebita a dare o promettere utilità) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 320 codice penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 321 codice penale (Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 322 codice penale (Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 322-bis codice penale (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europea e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) (omissis)</i>	Articolo 346-bis (<i>Traffico di influenze illecite</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>) 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le	Articolo 453 codice penale (<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</i>) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.	
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 454 codice penale (Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 455 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 457 codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 459 codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 460 codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 461 codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 464 codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (omissis)	Articolo 473 codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25-bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti a segni di riconoscimento) (omissis)</i>	Articolo 474 codice penale <i>(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)</i> Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00. Fuori dei casi di concorso della contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati societari (A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le sanzioni pecuniarie previste al presente articolo sono raddoppiate) 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione	Articolo 2621 codice civile (False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi Articolo 2622 codice civile (False comunicazioni sociali delle società quotate) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
	pecuniaria da cento a centottanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da	

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. 3. Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2621-bis codice civile (<i>Fatti di lieve entità</i>) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2625 codice civile (<i>Impedito controllo</i>) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2626 codice civile (<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2627 codice civile (<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i>) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2628 codice civile (<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i>) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2629 codice civile (<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2391 codice civile (<i>Interessi degli amministratori</i>) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve dare notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2632 codice civile (<i>Formazione fittizia del capitale</i>) Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sovravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2633 codice civile (<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</i>) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635 codice civile (<i>Corruzione tra privati</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (<i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. a), legge 9/1/2019, n. 3</i>) Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2635-bis codice civile (<i>Istigazione alla corruzione tra privati</i>) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. (<i>Si procede a querela della persona offesa: abrogato dall'articolo 1, comma 5, lett. b), legge 9/1/2019, n. 3</i>)
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2636 codice civile (<i>Illecita influenza sull'assemblea</i>) Chiunque, con atti simulati fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2637 codice civile (<i>Aggiotaggio</i>) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Articolo 25-ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati societari (omissis)</i>	Articolo 2638 codice civile (<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i>) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</i> 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul	Articolo 589 codice penale <i>(Omicidio colposo)</i> Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Articolo 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 <i>(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)</i> 1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. <i>(omissis)</i>.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	Si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.	
Articolo 25-septies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omissis)</i>	Articolo 590 codice penale (<i>Lesioni personali colpose</i>) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. Articolo 583 codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)</i> 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200* 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 700 a 1.000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2	Articolo 648 codice penale (<i>Ricettazione</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-bis codice penale (<i>Riciclaggio</i>) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter codice penale (<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-octies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (omissis)</i>	Articolo 648-ter.1 codice penale (<i>Autoriciclaggio</i>) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 416-bis.1 del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
Articolo 25-novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (<i>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</i>) (omissis)

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
Articolo 25- novies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (omissis)</i>	Articolo 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi di contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno o protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) (omissis)

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25- decies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i> 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote	Articolo 377-bis codice penale <i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Reati ambientali)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti	Articolo 452-bis codice penale <i>(Inquinamento ambientale)</i> E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 10.000,00 a €. 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
	Sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 2, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260 (<i>richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21</i>), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a	

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniaria: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati	

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
	Previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente del consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-<i>quaterdecies</i> del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-quater codice penale (<i>Disastro ambientale</i>) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-quinquies codice penale (<i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-octies codice penale (<i>Circostanze aggravanti</i>) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Articolo 416 codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis) Articolo 416-bis codice penale (<i>Associazione per delinquere</i>) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-sexies codice penale (<i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 10.000,00 a €. 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se da fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 727-bis codice penale (<i>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</i>) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a €. 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a €. 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis) 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 733-bis codice penale (<i>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</i>) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a €. 3.000,00 euro. Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (<i>Modifiche al codice penale</i>) (omissis) 3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
Articolo 25- undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale – Sanzioni penali</i>) 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da €. 1.500,00 a €. 10.000,00. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da €. 5.000,00 a €. 52.000,00. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da €. 3.000,00 a €. 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da €. 6.000,00 a €. 120.000,00. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00. Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Scarichi sul suolo) 1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie) 1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico riceettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (omissis) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Articolo 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) (omissis) Articolo 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) (omissis) Articolo 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) (omissis) Articolo 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca di sperimentazione) (omissis) Articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) (omissis) Articolo 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione delle procedure semplificate) (omissis) Articolo 215 (Autosmaltimento) (omissis) Articolo 216 (Operazioni di recupero) (omissis) Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di abbandono) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. Articolo 187 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) Articolo 227 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto) (omissis) Rifiuti sanitari: decreto del Presidente della repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Bonifica dei siti) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) (omissis) 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti o senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati. (omissis) Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Reati ambientali (omissis)	Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Traffico illecito di rifiuti) 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (omissis) Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio Articolo 1 (omissis) 3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE; - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A. (omissis) Articolo 26 Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21. 2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengono smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
		3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò, risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. 5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 452-quaterdecies codice penale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative) Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato) Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sanzioni) (omissis) 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (omissis) 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (omissis)
Articolo 25-undecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Reati ambientali (omissis)</i>	Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono). 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Articolo 25- duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)</i> 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00. 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento amille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4. (abrogato) 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. 5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto. 5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per: a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; c) reato previsto dal comma 12. 5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente. 7. (abrogato)

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto ai nuovi lavoratori extracomunitari. 11-bis. (abrogato) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso si è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato. 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. <i>(omissis)</i> Articolo 603(bis codice penale <i>(Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)</i> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Articolo 25- duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Responsabilità amministrativa degli enti)</i> 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 <i>(Definizione di reato transnazionale)</i> 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione Illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
	2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera ff, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera ff, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,	Articolo 416 codice penale (Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

<i>Illecito Amministrativo dipendente da reato</i>	<i>Descrizione illecito amministrativo</i>	<i>S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato</i>
	comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
Articolo 25- duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Responsabilità amministrativa degli enti) (omissis)</i>	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 416-bis codice penale* (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Articolo 25- duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>Responsabilità amministrativa degli enti) (omissis)</i>	Articolo 416-bis codice penale (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitari prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione di delitti. 3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286". 3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni è disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, o salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni), quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-bis. Salvo che si tratta di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, commi 1-ter.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sostare in acque territoriali italiane, salvo le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave è per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli uffici e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria, salvo che vi siano esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina Militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con i Centri elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema Informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Responsabilità amministrativa degli enti) (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 377-bis codice penale* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere Dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Articolo 25-duodecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Responsabilità amministrativa degli enti) (omissis)	Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Articolo 378 codice penale* (Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
Articolo 25-terdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Razzismo e xenofobia)</i> 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.	Art. 3 comma 3 bis legge 654/75 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2. (Omissis). 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
Articolo 25-quattordicesimo decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	<i>(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)</i> 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote; 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.	Art. 1 L. 401/1989 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione Italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. Art. 4 L. 401/1989 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco dell'otto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accredito delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500° euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Illecito Amministrativo dipendente da reato	Descrizione illecito amministrativo	S.I.P.L.E.S. Srl Descrizione reato
		4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorsi in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emissione della raccolta di gioco illegale.
Articolo 25- quindiesdecies decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	(Reati Tributari) 1. Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 2. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2, co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 3. per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'art. 3 D. Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 4. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, co. 1 D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 5. per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8, co. 2-bis D.Lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a 4000 quote; 6. per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 D.Lgs. 74/00, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 7. per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 D.Lgs. 74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.	Art. 8 decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

